



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 01.03.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ARRINGA

AVVOCATO DIFESA EQUIZI

RINVIO AL 03.03.2004

PRESIDENTE: Prego! **VOCI:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: benissimo, dunque assenti il Generale Bartolucci, c'è? Ah, non lo... il Generale Tascio non c'è invece, benissimo allora soltanto in sostituzione... **VOCI:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene, allora Avvocato Biaggiati in sostituzione dell'Avvocato Nanni e Avvocato Bartolo, prego Avvocato Equizi!

ARRINGA AVVOCATO DIFESA EQUIZI.-

AVV. DIF. EQUIZI: allora buongiorno a tutti, io senza ripercorrere i principali passaggi della scorsa udienza, però voglio soltanto dire, appunto ricordare che eravamo arrivati a parlare del testimone Carico del sito di Marsala, parlando appunto del primo punto del capo di imputazione ovvero quello relativo all'accusa di aver omesso di riferire all'Autorità Politica e quindi al Governo le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare americano, impedendo in tal modo al Governo l'esercizio delle proprie attribuzioni, avevamo ripercorso quelle che a nostro giudizio, erano alcune delle principali testimonianze delle fonti di prova documentali che dimostravano non solo

l'inesistenza di quel possibile traffico militare statunitense la sera del 27 giugno '80, ma soprattutto che quella voce originatasi a tutt'oggi misteriosamente attraverso la telefonata Bruschina Marzulli fu una voce smentita nei minuti appena successivi fu una voce che si trasformò da possibile presenza in impossibile presenza e abbiamo altresì evidenziato alcune delle fonti di prova che dimostrano che comunque quella voce dimostratasi infondata non risalì nella scala gerarchica fino ad arrivare allo Stato Maggiore dell'Aeronautica e soprattutto non risalì fino al Generale Ferri, e quindi veniamo alla testimonianza del Signor Carico, la vicenda del testimone carico è una di quelle vicende che attraverso quella lettura distorta avvenuta attraverso quella che noi abbiamo definito e ripeteremo forse fino alla nausea per voi quella fuorviante ed onnivora cultura del sospetto è stata utilizzata dagli accusatori per sostenere, per cercare di sostenere che all'interno del sito di Marsala ci si accorse del decadimento della traccia del DC9, e diversamente invece da come risulta dalle registrazioni delle conversazioni e dalle altre

testimonianze e che si verificò una situazione di allarme o pseudo allarme, questa la finalità degli accusatori in dibattimento il testimone Carico, Luciano Carico, all'udienza del 19 settembre 2001, ha... è tornato sulle questioni principali e dalla cross examination dibattimentale, penso siano stati evidenziati, siano risultati dei punti importanti, in primo luogo è emersa ancora una volta la superficialità della preparazione tecnica dell'uomo radar, tra virgolette, Carico, è emersa ancora una volta l'approssimazione e la confusione dei suoi ricordi, è emersa l'inconciliabilità della sua versione con le risultanze documentali e non solo per questo motivo l'inattendibilità del teste, nonché la vera e propria falsità di talune sue dichiarazioni e basti pensare a quando lui afferma di aver chiamato i siti di Ciampino e Palermo attraverso la linea diretta quando noi abbiamo quelle registrazioni dalle quali non risulta nulla di ciò che afferma il testimone Carico, però per rendersi conto in presa diretta, diciamo, dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni e di tutto ciò che abbiamo appena sintetizzato riteniamo che il miglior modo sia

tornare su alcuni passaggi dell'esame del Carico, rispondendo al Pubblico Ministero Dottor Salvi che gli chiede: "bene, ci può dire cosa lei vide sullo schermo Signor Carico" e Carico risponde: "va bene, diciamo, c'era un momento di calma, di conseguenza c'erano due aerei che scendevano perpendicolarmente sull'Ambra 13", ora ci possiamo un attimo fermare brevemente per evidenziare come questo perpendicolarmente sì, è frutto di confusione, ma perché sappiamo che non erano perpendicolari ma sarebbero stati invece paralleli uno seguiva l'altro, però appunto l'uso di un termine così errato, così improprio dimostra appunto l'impreparazione e la confusione dei suoi ricordi, poi rispondendo al Pubblico Ministero afferma quelle che sono appunto gli elementi caratterizzanti la sua testimonianza nell'ottica accusatoria, cioè ad un certo punto mi accorsi che cioè veniva a cadere la qualità, il simbolo del DC9, e quindi dice ricorda di essersi rivolto, dice: scherzando al Tenente Giordano come se fosse in fase di sorpasso, una cosa del genere, una battuta, diciamo, anche stupida, sappiamo che questa, anche questa circostanza è stata smentita dal testimone

Giordano. Andando avanti, appunto nella sua... nell'analisi della sua testimonianza un altro passaggio significativo, della confusione dei suoi ricordi, è quando afferma che il DC9, sarebbe stato dietro l'"Air Malta", invece noi sappiamo che era esattamente il contrario, e sul punto, appunto sempre rispondendo al Pubblico Ministero Dottor Salvi, Carico risponde: "che io ricordi bene era avanti" riferendosi appunto all'"Air Malta", poco dopo sulle insistenze del Pubblico Ministero che cerca di farlo ragionare e risponde ancora: "beh, avanti o dietro, cioè adesso non è che ricordo bene", poi nel corso del suo esame, tornerà sulle... appunto affermerà che le conversazioni, le presunte conversazioni con Punta Raisi e con Fiumicino, si fa riferimento a Fiumicino, sarebbero avvenute appunto con la linea diretta, attraverso la linea diretta. Tornando sull'aspetto della testimonianza di Carico che è stato appunto enfatizzato nell'ottica accusatoria, ci permettiamo alcune considerazioni, la prima è che in ogni caso da un'analisi complessivo della sua testimonianza soprattutto in quei punti in cui ricorda che non vi erano tracce diverse dal DC9, e diverse dal

DC9 e dall'"Air Malta", la sua testimonianza dibattimentale in sostanza finisce per essere una testimonianza a favore della tesi invece difensiva, cioè dell'inesistenza di altro traffico, perché appunto, perché appunto lui in passaggi che poi ricorderemo ha affermato di non aver visto tracce diverse da quelle che noi conosciamo di non aver visto del traffico militare statunitense, quindi la sua testimonianza si trasforma in dibattito grazie all'esame anche delle Difese in una testimonianza a favore degli imputati, per quanto riguarda invece l'avvistamento di questo presunto decadimento della traccia, la prima considerazione che vogliamo fare è che in ogni caso data la posizione del DC9, quel decadimento ammesso e non concesso che sia stato visto dal Carico, sarebbe comunque stato attribuibile anche in ipotesi all'esistenza del noto cono d'ombra del sito di Marsala causato dal Monte Erice che avrebbe potuto provocare appunto il decadimento della traccia perché il radar non guardava più, non riusciva più a guardare il percorso del DC9, in secondo luogo come già detto questa affermazioni di Carico, contrasta con tutte le

registrazioni a nostra disposizione, soprattutto laddove in dibattimento ha affermato che queste conversazioni furono fatte utilizzando la linea diretta, ed infine contrasta con le dichiarazioni rese nella maggior parte se non sbaglio in istruttoria dibattimentale da parte degli altri operatori del sito di Marsala, si tratta delle dichiarazioni del Tenente Giordano, dell'Identificatore Loy, del Capo Controllore Ballini. Tornando ancora sull'inattendibilità e l'incompetenza dell'uomo radar Carico, ci piace ricordare un passaggio della sua testimonianza nel quale rispondendo alle domande dell'Avvocato Nanni il testimone Carico afferma che il DC9, sarebbe partito da Fiumicino. Precisamente appunto l'Avvocato Nanni gli chiede: "allora torniamo a quella traccia che perde di qualità, lei svolge delle azioni personalmente, ci ha detto prima che ha telefonato, vorrei chiedere se ho capito bene, lei personalmente?" "sì", "alla Torre di Palermo e a Fiumicino?" "certo" "e il motivo ci ha detto era per capire l'atterraggio" e Carico dice: "e il decollo", "e la partenza" aggiunge l'Avvocato Nanni "sì", cosa le risposero?" "Punta Raisi mi rispose che lo

aspettavano da un momento all'altro" e l'Avvocato Nanni, chiede: "e Fiumicino?" "e da Fiumicino fu decollato regolarmente"; l'Avvocato Nanni stupito "da Fiumicino, Ciampino, adesso..."... "comunque era partito da Roma" gli chiede l'Avvocato Nanni "Roma, città, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, dove..." e si interrompe la trascrizione. Ora questo passaggio ci sembra significativo, appunto della incompetenza, della confusione nei ricordi del testimone Carico che a distanza di ventuno anni dai fatti quando tutti ormai sapevano anche i non addetti ai lavori che quel tragico volo del DC9, partiva da Bologna, e in dibattimento, appunto dopo ventuno anni dice che era partito invece da Roma città. E questo è ancora più imbarazzante, diciamo, se affermato da un testimone rispetto al quale nell'Ordinanza Sentenza di rinvio a giudizio, il Giudice Istruttore faceva riferimento come a colui il quale aveva dato un contributo determinante alla ricerca della verità. Nel corso del suo esame la confusione e il modo di ribaltare le situazioni quasi che appunto stesse parlando non con delle persone intenzionate a capire, ad accertare la verità, emerge in altri passaggi, per esempio,

sempre rispondendo all'Avvocato Nanni ha affermato in modo inequivocabile che quella sera era una serata tranquilla, era un momento tranquillo, appunto si esprime proprio in questi termini, "era un momento tranquillo?" "tranquillo risponde che non c'erano altri aerei", eccetera eccetera, poco dopo però invece incalzato dalle domande dell'Avvocato Bartolo che appunto gli chiede spiegazioni e cerca di capire, per difendersi, diciamo, all'improvviso afferma testualmente così, "adesso con esattezza, quando è stata classificata a friendly non glielo saprei dire dopo vent'anni, quando è stata identificata a friendly non c'era una traccia solamente, durante l'arco della nottata, della serata, ci sono migliaia, decine di migliaia che passano non uno, tantissimi", ora sappiamo tutti che le registrazioni le abbiamo ma sappiamo anche che decine di migliaia di tracce significata, ventimila, trentamila, quarantamila tracce che non so se è possibile che sul globo terrestre in un momento ci siano ventimila tracce non sono un tecnico ma non penso proprio che ci siano in un momento, nell'arco di un'ora, due ore, in giro su tutta la terra, ventimila aerei, ed il fatto che

appunto questa sia una risposta un tentativo del testimone Carico e di uscire da una situazione difficile lo si capisce anche perché poi nel corso dell'esame andando avanti e rispondendo all'Avvocato Forlani stavolta, ribadisce che era un momento tranquillo che appunto non rilevai la presenza, cioè l'Avvocato Forlani che le chiede: "perché io le vorrei ricordare quello che lei ha dichiarato il 3 giugno dell'89, lei ha detto <<espressamente che dall'osservazione diretta del traffico reale, sul mio monitor, fino al momento in cui la traccia del DC9, scaddero di qualità non rilevai altre presenze oltre al DC9, stesso e al Boeing 720 di cui ho parlato non rilevai neanche la presenza di plots che mi ponessero interrogativi sulla loro identificazione>> questo lo conferma?" e l'imputato Carico appunto risponde: "certo", altro motivo che trasforma la sua testimonianza dibattimentale, in una testimonianza tutto sommato a favore degli imputati è che ha ribadito che la S.I.N.A.D.E.X. si fece non solo era programmata, non solo c'era l'ordine di servizio, ma ricorda appunto che arrivò in sala il Capitano Massaro che veniva appositamente per l'esecuzione della

S.I.N.A.D.E.X., abbiamo così concluso questo... appunto esame senza... con pretesa di completezza del sito di Marsala, ricordo che nella scorsa udienza avevamo parlato degli altri motivi che escludono che la S.I.N.A.D.E.X., non si sia svolta o si sia svolta per coprire non si sa bene cosa, la sera del 27 giugno 1980, tanto che appunto era programmata dal mese di aprile, quindi da diversi mesi in precedenza e possiamo passare ad esaminare sempre senza pretesa di completezza alcune testimonianze di coloro i quali lavoravano, erano in servizio presso il sito di Siracusa, il Trentaquattresimo C.R.A.M. come sappiamo era un sito fonetico manuale, che era servito a quello invece automatizzato di Marsala, nel caso di esercitazione S.I.N.A.D.E.X. trasferiva comunicava le tracce direttamente al terzo R.O.C. ora le deposizioni di tutti i testimoni in servizio a Siracusa che sono stati esaminati hanno confermato che quel sito non vide nessun traffico militare statunitense la sera del 27 giugno 1980, e che non si verificò nessuna situazione di anomalia, lo scenario di assoluta normalità quindi visto e vissuto all'interno del sito di Siracusa corrisponde poi alla realtà

vissuta e raccontata trasfusa negli atti del nostro processo e dicevo vissuta dai siti di Marsala e di Licola. Per appunto sinteticità un'udienza importante a nostro avviso tra quelle dedicate alla trattazione del sito di Siracusa, è stata quella del 20 settembre 2001, in questa udienza è stato sentito ad esempio Aldo Corsaro, che nel 1980, era Capitano guida Caccia al Trentaquattresimo C.R.A.M. di Siracusa. Il testimone ha rappresentato nel corso della sua deposizione uno scenario assolutamente normale, e privo di... la sua deposizione è stata una deposizione priva di sbavature o di possibili punti controversi, in particolare ha affermato che nei suoi ricordi, non c'è nulla di particolare ed ha ricordato davanti a noi che se qualcosa di anomalo fosse successo quella sera sicuramente sarebbe rimasto in presso nella sua memoria e invece quindi avrebbe fatto parte del suo patrimonio dei ricordi, diciamo, sì. In particolar modo a pagina 53 delle trascrizioni di quell'udienza l'Avvocato Biaggianti rivolge appunto una domanda e dice: "senta, lei ha detto che non ricorda di essere stato in servizio quella notte ma di averlo ricostruito a

posteriori, a posteriori ricorda se quella sera, lei o qualche suo collega o qualcuno le riferì che la base di Siracusa avesse visto traffico militare, aerei sconosciuti o attività particolari che interessavano il sito?" "no, assolutamente", e così salto e ancora sempre l'Avvocato Biaggianti che gli chiede: "senta, e qualcuno altro sito vi comunicò di aver avvistato traffico militare, traffico sconosciuto anche nei giorni successivi, lo venne a sapere se qualcuno aveva" il testimone Corsaro risponde: "no, no, assolutamente". Altra testimonianza significativa del... sempre acquisita, assunta il 20 di settembre 2001, è quella di Giuseppe Arena, Giuseppe Arena svolge la funzione di lettore al P.P.I. e come ricorderemo è l'interlocutore nella telefonata delle 19:42 Zulu, e telefonata nella quale si fa riferimento a quelle tracce in discesa sulla G8, sulle quali ci siamo soffermati in dibattito e tracce delle quali il testimone Arena dà la famosa spiegazione secondo cui queste tracce nel gergo della Sala Operativa essendo in discesa su questa aerovia che viaggiava, diciamo, in orizzontale da est verso ovest, significava appunto che queste tracce provenivano dall'est e

entravano nel territorio italiano e lui risponde, appunto, siccome un'aerovia che va in orizzontale quella, noi, dicevamo in discesa per il semplice motivo che viene da un Paese dalle parti della Grecia della Turchia ed entra nel territorio italiano, e questa è appunto oltre il racconto, il ricordo del testimone anche la spiegazione del Tecnico che lavorava in quella sala usava quel gergo e tra l'altro ci può anche dare una conferma del motivo per cui quella traccia non era ancora, diciamo, sugli schermi non era ancora visualizzata da Ciampino, perché Ciampino, Fiumicino non arrivava con i suoi radar a coprire, appunto quella porzione dello spazio aereo. La sua testimonianza, quindi è un altro tassello probatorio che si va ad aggiungere alle testimonianze di quanti quella sera erano nei siti radar, avevano il radar e quindi gli occhi per vedere e non videro assolutamente traffico militare statunitense, né altro traffico non identificato. C'è un passaggio, per esempio, della sua deposizione nella quale l'Arena, afferma, appunto in riferimento a quella testimonianza, dice, l'Avvocato Nanni: "quindi c'erano stati già dei contatti vedete qualcosa?"

"e infatti noi avevamo come ho detto io là non abbiamo visto niente, abbiamo visto solamente quell'aereo che era su Palermo e scendeva per Malta". L'udienza del 20 di settembre 2001, è stata anche l'udienza nella quale sono stati sentiti, Manca Fernando, Giuseppe Mandolfo e Ivan Marletta, la loro testimonianza i temi trattati nelle loro deposizioni hanno interessato le famose distruzioni dei modelli CC1 e CC2, ora questo ci offre uno spunto per affrontare un appunto dei temi, dei tormentoni del nostro processo, cioè le distruzioni, anche questa distruzione sicuramente non è attribuibile, addebitabile, riconducibile in alcun modo alla condotta avvenuta dallo Stato Maggiore nel 1980, e nel periodo successivo, nel periodo nel quale si fa riferimento nella condotta, basti pensare che queste sono distruzioni avvenute nel '93 ed il Generale Ferri andò in pensione nel 1983, cioè dieci anni prima. E anche questa distruzione è spiegabile a nostro avviso attraverso più, attività una sorta di possibile concorso di fattori causali, questi fattori causali sono in primo luogo, sicuramente la mancanza di coordinamento all'interno degli enti periferici

dell'Aeronautica Militare, sono colpe e responsabilità di singoli ma che comunque non sono in alcun modo attribuibili e riferibili alla condotta tenuta dagli odierni imputati, sono il trascorrere del tempo, sono anche la poca rilevanza che talvolta si è attribuito alla documentazione che si... andava distrutta secondo le prassi, le consuetudini e le regole interne, le procedure interne dell'Aeronautica Militare, quindi nel rispetto delle regole, e dicevo la poca rilevanza che si attribuiva a quella documentazione da parte di chi e non aveva nessun sospetto che poi a distanza di anni quelle distruzioni potessero essere utilizzate addirittura per cercare di provare il dolo degli odierni imputati. Per quanto riguarda invece le testimonianze del sito di Licola, iniziamo, prendiamo le mosse dalle dichiarazioni non dibattimentali ma rese appunto nel... durante l'istruttoria normale dà Tommaso Acampora, e Tommaso Acampora come ricorderete lo troviamo protagonista di quella telefonata delle 20:26 Zulu tra Patroni Griffi ed il sito di Licola, una di quelle telefonate che Padroni Griffi fa nell'immediatezza per riscontrare quella

ipotetica voce relativa alla presenza di traffico militare statunitense, e in questa telefonata, appunto e... Padroni Griffi chiede all'interlocutore di Licola che era appunto Acampora, "senta, un po' in quella zona lì avete per caso controllato traffico americano voi in serata?" e Acampora risponde: "negativo Comandante"; Patroni Griffi ne prende atto e dice: "okay, grazie" e Acampora: "prego". Acampora è stato sentito durante l'istruttoria nel novembre, il 14 di novembre del 1986 e durante questo suo primo interrogatorio ha tra l'altro ha affermato "ricordo che quella sera tutto si svolse normalmente, cioè non ci furono situazioni di emergenza, cioè richiesta di identificazione di tracce sconosciute, ricordo che il capo intercettore, il guida Caccia effettuò delle chiamate ma senza esito, dopo qualche tempo, ricordo che venimmo chiamati da due elicotteri del soccorso aereo, perché liquidissimo nell'avvicinamento al punto in cui si era perso il contatto radar con il DC9". Nella successiva, in una delle successive deposizioni il... Acampora affronta invece il tema della telefonata dal quale eravamo partiti, siamo

all'interrogatorio del 24 gennaio del 1992, e al Giudice Istruttore che in un certo modo si stupisce di ciò che poi anche in sede di discussioni alcune Parte Civile ancora sembrano... non abbiamo capito, cioè il motivo per il quale Acampora risponde a Patroni Griffi, immediatamente che poi anche c'è stato spiegato, almeno mi è stato spiegato ancora una volta in maniera più comprensibile dall'Avvocato Nanni, durante la sua discussione, perché Acampora aveva di fronte a se, diciamo, la lavagna luminosa, forse... uso il termine improprio dalla quale risultava la situazione presente in quel momento, alza lo sguardo, non vede il traffico militare e gli risponde, né... diciamo, in quel momento, né in precedenza e risponde "negativo, Comandante", e dicevo, questi passaggi sono ripercorsi nell'interrogatorio del 24 gennaio '92 nel quale Acampora aveva dato, appunto queste spiegazioni, ad esempio c'è il Giudice Istruttore se non sbaglio, che gli chiede: "senta, la prima domanda è questa, lei ha mai sentito parlare durante il corso di quella serata 27 giugno '80, quella del disastro di Ustica, di traffico militare americano?" "nossignore", risponde, il Dottor

Priore "assolutamente?" "assolutamente non ricordo per niente una cosa del genere", il Giudice Istruttore poi gli chiede se "se ne parlò comunque in Sala Operativa, quella sera nessuno parlò dalla Sala Operativa?" "no, di traffico militare", risponde Acampora, e appunto dalla spiegazione della lavagna luminosa al Dottor Priore che gli chiede: "ma lei dà subito una risposta negativa, avevate fatto già ricerche? Avete avuto modo di dare subito una risposta?" dice: "no, nossignore, perché come le dicevo, noi di fronte al posto di lavoro, ci sono delle tabelle dove il traffico militare ed in particolare quello americano veniva segnato, perché ci sono dei codici speciali, diciamo, quindi una volta io per dare quella risposta evidentemente ricevuto la telefonata ho guardato in tabella e non ho visto nessun traffico, così". E poi dà un ulteriore spunto di riflessione che poi si trasforma in sede di considerazioni finali in un argomento logico di prova a sostegno dell'inesistenza di quel traffico militare e di quella notizia, perché uno degli ultimi passaggi Acampora dice: "a livello nostro, cioè se fosse partita da noi"; facendo riferimento a quella

notizia, "a livello nostro, cioè se fosse partita da noi, avremmo un traffico sconosciuto militare, avremmo noi dovuto telefonare all'ente superiore e dire: <<ma qua c'è una traccia non identificata>> allora si mette in moto tutta un'altra operazione" e dice: "ma quando è l'ente superiore che ci chiede qualcosa e allora noi alziamo lo sguardo e gli diciamo, non c'è problema". Sempre... no, non è... prima parlavamo del 20 di settembre, invece il 19 di settembre 2001, è stato sentito anche Alessandro Papa, che era assistente alla Sorveglianza aerea presso il centro Radar di Licola e anche lui conferma l'inesistenza di una situazione di allarme, l'inesistenza di una situazione di anomalia anche se lo fa per un tempo diverso e quindi è un ulteriore elemento di prova a sostegno dell'inesistenza di esercitazioni di manovre militari, perché lui dice ehm... appunto gli viene chiesto se aveva notato a parte... l'Avvocato Forlani che gli chiede: "volevo sapere a parte la norma agitazione che avrà registrato in Sala Operativa, dovuta alla perdita del DC9, ha potuto riscontare una situazione di particolare tensione se era emersa una situazione

di allarme, magari per la presenza di traffico aereo?" e il testimone Papa Alessandro risponde: "assolutamente no, io sono smontato alle 19:30 ed era tutto normale, diciamo, il traffico normale, come gli altri turni, diciamo, non c'era proprio niente di strano", ecco e quindi l'elemento differenziale di differenza, rispetto alle precedenti testimonianze è che lui esclude questa situazione di anomalia in un momento precedente a quello dell'incidente eppure successivamente si tornerà sull'argomento sempre da parte dell'Avvocato Forlani e lui riprende il servizio alle 2:00 di notte e anche durante quel periodo afferma di non avere notato nulla di strano e né che gli fu riferito nulla di strano che era successo in precedenza, questo è importante perché la scorsa udienza attraverso le parole di... non ricordo se era Corvari, ma comunque avevamo reso l'idea di quello che può essere il traffico visto dai radar come una bolla che si apre, quindi se alle 19:30 non c'era nulla, è possibile, cioè riteniamo che appunto sia un ulteriore elemento che confermi che poi quel traffico che non sia potuto auto-generare nei momenti soltanto che interessano le ultime

battute del tragitto del DC9. Sempre nel sito di Licola operava Vincenzo De Angelis, Vincenzo De Angelis è stato sentito il 9 maggio 2001, era Capo Ufficio Operazioni e la sera del 27 giugno non era in servizio, e allora Voi vi chiederete, ma perché ce ne parla? Perché è stato indicato dal Dottor Roselli come uno... come un possibile riscontro esterno... un possibile riscontro esterno alla Sala di Controllo di Ciampino della possibile percezione di tracce di aerei militari. E quindi questo è il motivo per il quale siamo costretti e lo facciamo volentieri a tornare sulle dichiarazioni di Vincenzo De Angelis dalla... la lettura, l'interpretazione che ne ha dato il Pubblico Ministero in sede di requisitoria, è una lettura non conforme alle risultanze dibattimentali. Diversi sono i motivi, cerchiamo di procedere con ordine, sappiamo che De Angelis fece il famoso plottaggio delle tracce del... viste dal sito radar di Licola dalle 18:00 Zulu, alle 21:34 Zulu, plottaggio dell'11 luglio del 1980, secondo il Pubblico Ministero la sua dichiarazione sarebbe un riscontro esterno a quella notizia, perché nel corso dell'esame ha detto che nell'esaminare il registro del DA1,

e... avrebbe notato una confusione. Ma l'assoluta, diciamo, anche qui impossibilità di trasformare questa testimonianza, una testimonianza a supporto della tesi accusatoria risulta dalle dichiarazioni del De Angelis, in quanto De Angelis se è vero che ha affermato che... da quel registro del DA1, quel registro del DA1, era confuso tanto è vero che lui richiese al... se non sbaglio al Maggiore Carchio, di chiamare, di far convocare il responsabile, colui... quindi l'Ufficiale responsabile di quella sera e quindi responsabile anche della compilazione di quel registro, però se è vero tutto ciò è pure vero che risolse De Angelis il suo dubbio interpretativo in un modo semplice e lo dichiara in dibattimento, cioè ha detto che tutto quello che c'era riportato sul DA1, tutto quello che c'era, tutto ha riportato sul plottaggio che noi abbiamo a nostra disposizione, e questo quindi, diciamo, è ancora una volta una prova di come... per sostenere la tesi accusatoria si sia costretti in mancanza di elementi seri a far riferimento invece ad elementi che sono un vero e proprio boomerang per l'Accusa, perché far riferimento all'attività di

De Angelis, a quel plottaggio ci consente di fare a noi un salto e però cioè che non è un salto, un ulteriore passaggio, uno sviluppo e cioè che grazie a quel plottaggio compilato da De Angelis che il testimone ci ha detto riportava tutto ciò che era sul DA1, senza nessuna omissione ehm... quindi grazie a quel plottaggio noi abbiamo la situazione vista dal radar di Licola, la sera del 27 giugno dalle 18:00, Zulu, quindi un'ora prima dell'incidente quando il DC9, era ancora a terra a Bologna, alle 21:34 Zulu, cioè due ore e trentaquattro minuti circa, dopo l'ultima risposta del transponder del DC9. Quindi un assoluta completezza che priva di qualsiasi rilevanza ai fini dell'accertamento della verità la mancata... la mancanza di disponibilità di quel... dell'originale del DA1 di Licola. Che appunto... che il testimone De Angelis abbia risolto questo dubbio in questo modo risulta dalla sua deposizione in diversi passaggi, per esempio, c'è il Pubblico Ministero Nebbioso che gli chiede: "come lo risolse questo dubbio" "c'erano delle cose strane, cioè era un po' confuso, era un po' confuso e allora io a questo punto se le cose stanno così quello che c'è,

quello riporto, perché a questo punto è inutile stare a pensare che cosa fare o non fare, c'è questo non abbiamo trovato la persona che è in grado di dare spiegazioni", benissimo allora quello che c'è, quello riportiamo. La stessa cosa poi la dice successivamente, "mo quello che c'è, quello riporto", basta. E il fatto che anche qui... quello... quando lui fa riferimento nella sua testimonianza, succedevano delle cose strane, se lo interpretiamo con quella cultura del sospetto, possiamo e... abbiamo la possibilità di lavorare e formulare sospetti su sospetti, eccetera eccetera, ma che le cose, la cosa importante è che tutto quello che c'è, quello riporto, e soprattutto quelle cose strane si vedono dal plottaggio, cioè anche io che non sono un tecnico, però in questi mesi di studio, in questi anni insieme a voi, qualche cosa l'ho capita, si vede appunto da quel plottaggio alcune tracce vengono riportate saltando dei minuti e quindi quella è una cosa strana, cioè una traccia batte... viene registrata ad un punto, poi si saltano diversi minuti e viene reinserita successivamente. In ogni modo di quella confusione il testimone De Angelis in

dibattimento ha dato la sua interpretazione, perché appunto... delle domande di questa Difesa che gli chiedeva che cosa si dovesse intendere per confuso se fatto male o fatto con superficialità, il testimone De Angelis appunto dice: "no, no, no, mi è sembrato fatto con superficialità", cioè perché non era scritto in maniera strana, cioè strana non era una cosa che poteva dare una situazione aerea chiara e allora per questo, io ho chiesto la collaborazione dell'Ufficiale che era in servizio, e quindi continua e conclude, dicendo che per lui quella accezione del termine confuso è appunto un'accezione che va intesa come con superficialità, che poi forse è anche quella superficialità che si verificò in sala alla quale era il Capitano Patroni Griffi cerca di porre un rimedio come poi ci ha detto durante il suo interrogatorio cercando di scuotere gli uomini e insomma, diciamo, farli lavorare con più precisione, visto che era successo, si era... era stato perso il DC9, e quindi a quel punto bisognava lavorare con precisione, per garantire i soccorsi e la rapidità delle operazioni. Quindi in sostanza questo presunto riscontro esterno

alla presenza di traffico militare statunitense si trasforma attraverso le stesse parole del testimone De Angelis in un boomerang ed un riscontro diretto invece all'assenza di traffico militare statunitense la sera del 27 giugno 1980. Possiamo quindi passare all'esame della... abbiamo chiuso, quindi abbiamo visto insieme... ripeto senza pretesa di completezza, ma comunque abbiamo visto insieme le dichiarazioni dei testimoni della R.I.V. di Ciampino e del Terzo R.O.C. guardando sia pur velocemente quelle dei siti dipendenti del Terzo R.O.C. possiamo ora passare alle dichiarazioni di coloro i quali lavoravano all'I.T.A.V.. I.T.A.V. che nella tesi accusatoria è stato appunto individuato come uno dei possibili canali di comunicazione di quella notizia, e la cui importanza ai fini processuali non ha bisogno di essere ulteriormente illustrata. L'I.T.A.V. sta per Ispettore Telecomunicazioni Assistenza al Volo ed iniziando a parlare dell'I.T.A.V. riteniamo necessario ricordare il disposto dell'allora vigente, decreto del Presidente della Repubblica numero 1477 del 1965, siamo all'art. 1 che disciplina le attribuzioni particolari del Capo di Stato

Maggiore dell'Aeronautica, nel disciplinarle dispone che tra le competenze specifiche del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica rientra quella prevista al punto b) del primo comma cioè di presiedere all'alta direzione tecnica operativa e di controllo dell'intero traffico aereo sennonché al successivo secondo comma, la stessa fonte normativa dispone: le attribuzioni di cui alla lettera b), quelle che abbiamo letto, sono esercitate mediante un apposito ispettorato delle Telecomunicazioni e dell'Assistenza al Volo, cioè le attribuzioni stesse sono esercitate mediante un ispettorato, ora questo in... chiave... giuridica è una cosiddetta delega di funzioni ed è una delega di funzioni robusta, perché è prevista dalla stessa fonte legislativa, in questo modo il Legislatore ha voluto trasferire le funzioni di pres... la funzione di presiedere all'alta direzione tecnica operativa e di controllo dell'intero traffico aereo, da il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, quindi dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica ad un organo che è l'I.T.A.V. e che è un organo dotato di capacità organizzative, di un'autonomia operativa e soprattutto nel quale lavorano persone capaci di

svolgere ed in grado di svolgere al meglio quella funzione, questo per sottolineare cosa? Che l'I.T.A.V. è un... che semmai quelle funzioni e quella preoccupazione che si è contestato potesse avere lo Stato Maggiore dell'Aeronautica era una preoccupazione che doveva avere l' I.T.A.V., detto ciò e che... quindi questa delega di funzioni ci consente di eliminare di spogliare il soggetto delegante di ogni responsabilità in merito a quel presunto mancato controllo e questo argomento, è un argomento importante dal punto di vista fattuale, ma anche dal punto di vista giuridico che viene evidenziato e aumenta di importanza in maniera esponenziale nel momento in cui si costruisce il capo di imputazione in termini cosiddetti omissivi impropri e nel momento in cui il presupposto di fatto e giuridico del reato viene fatto dipendere dalla mancata esecuzione di un obbligo giuridico. Tra le dichiarazioni di coloro i quali lavoravano all'I.T.A.V., dobbiamo iniziare, dobbiamo prendere le mosse da quelle del Generale Fazzino. Fazzino purtroppo all'udienza del 19 gennaio 2001, si è avvalso della facoltà di non rispondere e questo non ci stancheremo mai di

dirlo è un atteggiamento, una scelta legittima dell'imputato di reato connesso Cesare Fazzino, ma è una scelta che ha danneggiato la nostra posizione, ha impedito a noi di fare emergere dei fatti importanti e... di porre delle domande ad un testimone al quale mai abbiamo potuto chiedere chiarimenti e ha impedito anche di conseguenza alla Corte ed a tutti noi dei passi avanti, degli ulteriori chiarimenti rispetto a ciò che si verificò a partire da quella sera del 27 giugno '80, e quindi siamo costretti a recuperare le sue precedenti dichiarazioni. In un... ne abbiamo individuate due, ma comunque, quella del... ad esempio nel 10 di ottobre del 1981, afferma il testimone Fazzino: "preciso che quando il giorno successivo chiesi ai miei collaboratori, cioè al Colonnello Fiorito De Falco e al Capo del Primo Reparto Colonnello Sguerri, se vi erano state delle possibili collisioni con aerei militari mi fu risposto che questa possibilità non vi era, perché non erano... non vi erano velivoli militari nelle immediate vicinanze del DC9", e nel corso dello stesso esame gli viene fatta ascoltare la telefonata tra Bruschina e Marzulli e lui risponde: "mai fui informato del contenuto

di questa telefonata, sono assolutamente certo", ma, diciamo, quello che a nostro avviso è un principale spunto per richiamare i fatti fissati nel processo, attraverso le deposizioni del Fazzino è l'interrogatorio del 31 di gennaio 1992. Questo interrogatorio dimostra da un lato l'insussistenza del possibile traffico americano e l'isolamento di quella voce che viene comunicata da Bruschina a Marzulli, da Marzulli a Smelzo e là muore, la sera del 27 giugno 1980, dall'altro è un altro di quegli interrogatori, di quegli atti processuali che ci permette alcune... di fare alcune considerazioni sul modo di procedere in fase di istruttoria formale sulle conseguenze negative provocate dalla mancanza di contraddittorio in quella sede, infatti questo interrogatorio, è uno di quegli interrogatori infarciti di domande che si fondano su delle premesse non dimostrate, su delle premesse di parte, su un... è infarcito di domande che voi avete avuto modo di verificare in dibattimento, sono domande che basta fare opposizione al Presidente, ed il Presidente nel rispetto delle regole processuali esclude, non ammette quella domanda o comunque la consente di riformulare in

maniera diversa. Durante appunto questo esame, siamo a pagina 6 e seguenti, c'è il Giudice Istruttore che gli chiede: "però queste persone erano a conoscenza di queste situazioni di fatto, cioè nel caso che la telefonata ci fosse stata non le avrebbero semplicemente riferito la caduta di un aereo civile qualsiasi e basta, ma addirittura l'esistenza di un'esercitazione e di diversi aeroplani americani che razzolavano?" "no, questo lo escludo nella maniera più assoluta che mi abbai detto cose di questo genere" e poi continua Fazzino: "anche il giorno dopo non mi hanno detto niente", ancora Fazzino: "non c'era in atto alcuna esercitazione reale nel Mediterraneo" e allora il Giudice Istruttore interviene come dire, va be', dice: "notificata, notificata", lui ha detto un cosa ben diversa, cioè non c'era in atto alcuna esercitazione reale nel Mediterraneo, Fazzino, quindi facendo riferimento sia a quelle notifiche che non notificate, il Giudice Istruttore lo corregge dicendo: "notificata, notificata". E poi c'è l'intervento del Dottor Roselli che dice parliamo di S.I.N.A.D.E.X. e Fazzino, poi dice: "notificato, ovviamente, va bene, ma neanche ci

risultava che fosse avvenuta un'esercitazione", cioè esclude nella maniera più assoluta la presenza di esercitazioni sia notificate e abbiamo quelle notificate, sia invece non notificate. Durante la sua testimonianza poi Fazzino pur non essendo un tecnico del diritto individua qual è il punto debole della telefonata che gli viene fatta ascoltare e riascoltare tra Guidi e Fiorito De Falco, perché se il Giudice Istruttore e i Pubblici Ministeri Roselli e Salvi lo incalzano e gli dicono: "eh, va bene, ma vede che qua risulta il traffico", eccetera, e Fazzino in più passaggi del suo interrogatorio risponde: "sì, ma chi lo dice che vedono razzolare?" e loro gli rispondono: "eh, lo dice Guidi", ma lui dice: "ma Guidi non era in Sicilia", quindi metta in evidenza quell'aspetto che avevamo evidenziato la scorsa volta. Tant'è vero che oltre poi nel corso, diciamo, ribadisce fino all'esaurimento che comunque... queste testuali... "comunque io di questa faccenda degli aerei americani che razzolavano, dell'esercitazioni ero completamente all'oscuro, nel senso che non mi risulta proprio, neanche adesso che io sappia", comunque dicevo poi conclude su questa telefonata, dicendo,

perché innanzi tutto questo vous parler in cui si parla di tracce che c'erano, non si sa chi lo abbia originato a livello della Difesa, il livello della Sala Operativa, io non ho la più pallida idea di chi abbia avuto, abbia originato, e quindi lo definisce appunto un vous parler, lo qualifica per quello che effettivamente era. In altri passaggi dell'interrogatorio poi appunto avrete modo di riscontrare delle domande come dicevo prima suggestive o fondante su premesse non vere. Ad esempio in un passaggio è il Dottor Salvi che fa riferimento a queste tracce di cui parla Guidi a Fiorito Di Falco, come tracce viste da Marsala, che noi sappiamo che il testo della telefonata, e soprattutto sappiamo che Marsala oltre che dalle registrazioni radar e da quelle telefoniche, dalle conversazioni telefoniche, ma dalla deposizione dei testimoni non ha visto nessuna traccia riconducibile a traffico militare americano. Sempre appunto su questo aspetto di ciò che avrebbe visto Guidi e di ciò che invece riferisce... la differenza... tra ciò che Guidi riferisce e ciò che Guidi ha visto, cioè per mettere in evidenza ancora una volta che nessuno ha visto quel traffico militare americano,

Fazzino dice: "eh, ma non è che lo ha detto Guidi, Guidi lo avrà sentito da qualche altro, va bene", e ancora poi continua lui personalmente non l'ha visto, io non lo so cosa gli ha detto e chi gliel'ha detto, certo, non glielo ho detto io e poi continua, eccetera, sempre nel ribadire che a lui non gli è stato comunicato nulla e che quello che riferiva Guidi non erano cose che poteva aver visto Guidi, perché parla appunto di radar della Sicilia. Ricapitolando, quindi dall'esame del Generale Fazzino, da questo esame, ma anche dagli altri emerge chiaramente che questa presenza e questa possibile presenza. Egli ha escluso nella maniera più assoluta che gli sia stato mai riferito di aerei che razzolavano, visti i radar della Sicilia. Ha escluso poi, che la sera del 27 giugno, ci siano state esercitazioni reali, non notificate, così come ha escluso che gli sia stata riferita la notizia di possibili esercitazioni reali in atto, la sera del disastro. Ha affermato che dalle informazioni in possesso dell'I.T.A.V. era da escludere l'ipotesi dell'esplo... della collisione, chiedo scusa. Ha inoltre, illustrato e lo vedremo meglio successivamente, parlando del punto, relativo

all'analisi dei dati radar di Fiumicino - Ciampino, ha illustrato, dicevo, le ragioni, per le quali, non solo nel famoso plottaggio tracciato dal Colonnello Russo non erano inseriti i plots -17, -12 e 2b e soprattutto che non emergeva da quel tracciato, nessuna situazione di anomalia, di incertezza, nessuna esigenza di ulteriori approfondimenti, sono anche chiaramente spiegato le ragioni tecniche, per le quali, quand'anche ci fossero stati quei plots -17 e -12 a lui non sarebbe sorto, nessun dubbio, in quanto si trattava di plots differenziati tra loro, da diverse battute e lui ha spiegato, sia la possibile visualizzazione di punti schi... non corrispondenti a delle tracce reali, sia i criteri necessari per attribuire ad una successione di punti, il valore, il significato di una traccia. Tra le dichiarazioni di coloro i quali operavano all'I.T.A.V., c'è anche l'esame di Ferdinando Sguerri, sentito il 9 febbraio 2001. Sguerri era Capo Reparto, in sede vacante del Primo Reparto avvistamento in riporto e la sua testimonianza ci offre uno spunto per evidenziare ancora una volta la manca... il fatto che no si verificò nessuna situazione di

anomalia, se è vero come è vero che Sguerri ha dichiarato che tornò da Bruxelles proprio la sera del 27 giugno e che non tornò in ufficio, né il sabato, né la domenica. Ora se si fosse verificata una situazione di emergenza, una situazione che necessitava il contributo degli uomini più importanti, posti a comando dei vari reparti nell'I.T.A.V., sicuramente, Ferdinando Sguerri, sarebbe stato in servizio, il 27 ed il 29 giugno. Ha affermato poi, ha ricordato anche lui, che in quel periodo non si facevano ipotesi, anche perché non c'erano elementi. Un'altra testimonianza, significativa a nostro giudizio, tra quelle degli uomini dell'I.T.A.V. è quella di Mario Valenti. Mario Valenti è stato sentito all'udienza del 10 maggio 2002, ed era Capo Sezioni Inchieste all'I.T.A.V.. La sera del 27 giugno, appena scompare la traccia del DC9 e si crea la situazione di emergenza, viene chiama... viene avvertito l'I.T.A.V., diciamo, non... non so... sì, penso, venga avvertito l'I.T.A.V. e comunque il dato processuale qual è? Che Valenti Mario va alla R.I.V. di Ciampino. Va alla R.I.V. di Ciampino dove ha dichiarato di essere arrivato tra le 22:00 e le 23:00 e dove rimase fino al

mattino successivo. È dunque all'interno dell'I.T.A.V., all'interno della R.I.V., che il Valenti ha avuto modo di riscontrare, anche lui, che nella zona e nell'ora dell'incidente non vi erano... non vi erano altri aerei vicino... vicini al DC9, non vi era soprattutto l'ipotizzato traffico militare statunitense. L'Avvocato Forlani gli chiede: "senta, lei ha appreso direttamente o qualcuno le ha mai riferito in ordine alla presenza di aerei militari nella zona e nell'ora dell'incidente?", "no, sono venuto a conoscenza della presenza, presunta presenza di aeromobili militari successivamente" e poi nel corso del suo esame spiegherà quando e ci arriviamo tra breve. Dice comunque l'Avvocato For... "quella notte comunque nessuno le ha mai riferito?", "non ho sentito nulla, né niente", "e non vennero fatte neanche ipotesi sulla presenza di traffico aereo militare?", "no, perché a me risultava che non c'era traffico nella zona dell'incidente, non c'era traffico, né civile e né militare". Successivamente appunto, spiegherà che di questo traffico ne è venuto a conoscenza soltanto in seguito agli interrogatori disposti dal Dottor

Priore, quindi ne è venuto a conoscenza perché gliene parlava il Dottor Priore oltre che, anche lui, ha ricono... naturalmente ha fatto riferimento alla fonte giornalistica, al fatto che se ne parlasse anche sulla stampa. Nel corso della sua deposizione, poi, ritroviamo alcuni, spunti, per altre considerazioni. Uno di questi ci è offerto da questo passaggio. Dice: "i primi momenti sono le cose reali che vengono appurate, già dopo qualche ora, parlando l'uno con l'altro, le varie persone coinvolte, cominciano a stravolgere la realtà, perché si influenzano, magari l'un l'altro, eccetera, e si incominciano a fare illazioni, purtroppo". Ora, perché ricordiamo questo passaggio, perché appunto, se è vero come è vero che nei primi momenti vengono accertate le cose reali, allora vediamo che quando nell'immediatezza, La Torre, Corvari... era Corvari e poi confermato da Galatolo, dicono di avere avvertito il sottocentro di soccorso della R.I.V., nell'immediatezza non... sicuramente non gli passano anche la notizia della possibile presenza di traffico militare americano. E l'Avvocato Bartolo gli chiede: "che cosa le fu detto, le fu risposto, quando lei

chiese se c'erano altri velivoli in volo?", "mi dissero che non c'era nessun velivolo, né civile, né militare, nel settore radar sud, quindi la zona interessata all'incidente". Nel corso del suo esame poi un ulteriore spunto, ci viene offerto dalle domande dell'Avvocato Nanni, che specifica, la fonte delle informazioni ricevute da Valenti, cioè gli chiede: "ma, lei ci ha detto che non ha saputo della presenza di traffico militare statunitense, però io le chiedo ora, rispetto alla fonte, sottocentro di soccorso, ha avuto qualche informazione in tal senso?" e precisamente l'Avvocato Nanni che gli chiede: "ecco, da quella fonte, le hanno già fatto la domanda, io la specifico, da quella fonte, le hanno riferito qualcosa, su possibile presenza di traffico americano, traffico aereo?" e il testimone Mario Valenti risponde: "dal soccorso, no" e così via, poi dice: "lo escludo categ..." addirittura conclude dicendo: "lo escludo categoricamente". In buona sostanza attraverso questo sintetico esame delle dichiarazioni degli uomini che lavoravano all'I.T.A.V., abbiamo ancora una volta, la conferma della assenza di quel traffico militare statunitense, abbiamo una

volta la conferma che quella voce relativa alla presenza e quindi quella possibile presenza di cui si parla, quella notizia della possibile presenza di cui si parla nel capo di imputazione non è circolata all'interno dell'I.T.A.V. e soprattutto non è arrivata all'Ispettore Fazzino, che aveva la competenza, per poi... che era il... diciamo, al Capo dell'I.T.A.V. e quindi era la possibile fonte di informazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Quindi, nemmeno l'I.T.A.V., così come non la R.I.V., non il Terzo R.O.C., non la Terza Regione Aerea, può essere identificata in quella fonte e quindi nel canale di passaggio di quella notizia. Possiamo passare ora, quindi ad esaminare le dichiarazioni di coloro i quali lavoravano al C.O.P.. Nell'esaminare questo sottogruppo di testimonianze, ci limiteremo ad esaminare quelle più importanti, quindi quelle di Arpino, di Giangrande e di Berardi e lo faremo appunto, nell'ordine gerarchico, partendo da Arpino per finire da Berardi. Anticipo, quelle che saranno le conclusioni del nostro esame, naturalmente neanche il C.O.P., il Centro Operativo di Pace, può essere identificato in quel potenziale canale

di comunicazione della notizia che stiamo esaminando e questo perché i testimoni che sono stati sentiti sul punto, ce lo hanno escluso. Addirittura, non solo hanno escluso che hanno comunicato questa notizia, ma hanno escluso che a loro sia giunta, questa notizia. Iniziamo quindi dalla deposizione del Generale Arpino, che era appunto, nel 1980, in qualità di Capo del Secondo Ufficio del Terzo Reparto, a capo del C.O.P.. C'è una prima domanda che ricordiamo del Pubblico Ministero, che gli chiede: "quella notte, nulla le fu segnalato..." è il Dottor Roselli, "quella notte nulla le fu segnalato sulla ricerca fatta presso l'Ambasciata U.S.A. a Sigonella o Bagnoli di aerei americani?", "assolutamente no e qui sono certo" risponde Arpino. Prima poi di passare a quello che è il nocciolo della questione, il testimone Arpino, fa una breve ricostruzione delle responsabilità sul controllo di quella sera e differenzia la responsabilità della R.I.V., con quella del Terzo R.O.C. e conclude, questa breve ricostruzione, affermando "quindi evidentemente, non avendo visto queste tracce, nessuno si è sentito addosso delle responsabilità". Ora il passaggio è importante, non solo perché, anche

lui, dalle informazioni che ci ha, ci permette di affermare che nessuno vide le tracce e quindi queste tracce non solo non esistevano ma non si poteva riferire della notizia, della possibile presenza, ma perché fa riferimento ad organi, ad enti periferici, a comandi periferici dello Stato Maggiore e mette in evidenza che poi le... coloro i quali potevano operare e svolgere attività concreta, vedere, assumere informazioni e tutto il resto, erano i comandi periferici e non poteva essere lo Stato Maggiore che... come se diciamo, ad esempio il Generale Ferri avesse sul balcone di casa, sul tetto di casa, un radar tutto suo personale che poi gli commutava le tracce sul televisore, tutte le informazioni che potevano arrivare al Generale Ferri erano informazioni che passavano attraverso questi enti periferici che noi abbiamo esaminato e che non videro traffico militare statunitense. Passando invece al tema centrale della testimonianza, cioè se gli fu riferita quella notizia che poi... di cui noi abbiamo traccia nella telefonata tra Smelzo e Berardi, lui dice: "quindi..." risponde all'Avvocato Marini: "quindi per rispondere alla sua domanda, perché questa è stata la sua

domanda, il Colonnello Giangrande non mi ha detto altro che è scomparso dai radar un velivolo civile", poi in un successivo passaggio dice: "spettava poi a me valutare l'importanza, far proseguire l'informazione oppure tenerla per me, Giangrande addirittura ha fatto invece una sorta di valutazione ritenendo di non dovermi comunicare e ha fatto bene, la caduta di un piccolo aeroplano civile, mentre ha fatto altrettanto bene, nel comunicarmi un evento che lui ha valutato come evento di rilievo, facendo riferimento invece alla scomparsa del DC9 e questo è un primo passaggio, nel quale il testimone Arpino, dice che poi spettava a lui valutare l'importanza di una notizia e farla proseguire" e vediamo che acquisirà un valore tutto particolare e ben più pregnante quando successivamente dichiara: "a me venivano riferiti i fatti non le ipotesi", "ecco, il fatto che..." è l'Avvocato Benedetti che gli chiede, che gli domanda: "ecco, il fatto che era stato segnalato traffico militare americano, il fatto, le è stato riferito?", "no, nessuno aveva riferito", "ho capito, senta, le riferirono che quella notte furono fatte delle telefonate all'Ambasciata

Americana?", "no". Ora, il dato che volevamo sottolineare è che se all'Arpino, Capo del C.O.P., secondo quanto ci ha detto lui, quindi non solo una testimonianza diretta ma pure quella di un tecnico, dice: "a me venivano riferiti i fatti, non le ipotesi" a forziori, a maggior ragione non... queste ipotesi non dovevano essere riferite allo Stato Maggiore, quindi non dovevano essere riferite, diciamo, salendo nella scala gerarchica al Generale Melillo, ancora a maggior ragione, non dovevano essere riferite al Generale Ferri, ancora a forziori, non dovevano essere riferite al Generale Bartolucci, saltando poi a livello politico abbiamo visto che addirittura tutti i politici hanno escluso l'obbligo da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, di riferire ipotesi, addirittura il Ministro della Difesa, quindi il superiore gerarchico degli attuali imputati ha detto che lui stesso ordinò di non formulare ipotesi. Sempre sul punto centrale, c'è l'Avvocato Marini che chiede all'Arpino, dice: "le chiedo, il Colonnello Giangrande, ebbe occasione di riferirle che il soccorso di Martina Franca aveva formulato questa ipotesi della

presenza di aerei americani, di portaerei americane?", la risposta è "no, Giangrande mi ha parlato solo delle cose di cui io ho già riferito in più occasioni, quindi io conosco la questione, conosco queste telefonate, perché naturalmente le ho lette sulla carta e mi sono state riferite dal Giudice Istruttore, ma potrei anche escludere che ne sia venuto a conoscenza lo stesso Giangrande, perché questi sono traffici di sale operative, che normalmente non risalgono al Capo centro, quindi Giangrande, non me ne ha mai parlato, potrei anche avanzare l'ipotesi che lo stesso Giangrande, non ne sia stato informato dal Sottufficiale che in quel momento gestiva il traffico delle telefonate, comunque la risposta precisa alla sua domanda, è no, Giangrande non mi ha mai portato questa informazione, né io ho mai avuto contezza per anni". **VOCI:** (in sottofondo).

AVV. DIF. EQUIZI: quindi la testimonianza dell'Arpino è un primo... una prima linea di sbarramento, una prima linea di confine, tra quelli che sono i sospetti e le illazioni e quelli che invece sono i fatti processualmente accertati. Anche qui, facciamo una piccola ricapitolazione di quanto ha affermato il

testimone Arpino. Egli ha affermato, in primo luogo che non gli è mai stata riferita da Giangrande la notizia della possibile presenza di traffico militare americano. In secondo luogo, che addirittura ha ipotizza... cioè lui ipotizza che questa informazione non sia giunta nemmeno a Giangrande e di qui a poco vedremo poi che ci dirà Giangrande, ha affermato che non gli fu riferito di tentativi di contattare gli addetti militari presso l'Ambasciata Americana, che nessuno gli ha riferito di presunti razzolamenti e poi, abbiamo visto il punto importante, che anche a lui, in qualità di Capo del C.O.P., dovevano essere riferiti solo i fatti e non le ipotesi. Passiamo quindi ad esaminare le dichiarazioni, anche qui purtroppo istruttorie, rese durante l'istruttoria formale da Riccardo Giangrande. Il 19 gennaio 2001, si è avvalso della facoltà di non rispondere e allora analizziamo quelle rese durante la fase istruttoria. Siamo all'udienza... il giorno, 22 luglio 1991, davanti il Giudice Istruttore Dottor Priore e davanti i Pubblici Ministeri Roselli e Salvi. Il testimone Giangrande afferma: "Berardi non mi ha mai riferito di questa telefonata, non

ricordo assolutamente una conversazione di questo genere, non so spiegarmi perché non mi ha riferito, forse non ha dato il giusto peso alla telefonata" e vediamo che questo "forse non ha dato il giusto peso alla telefonata", è una ipotesi, che poi grazie alla ricostruzione dell'Avvocato Nanni, può avere un riscontro processuale. Berardi si è trovato in una situazione di difficoltà e non ha dato il giusto peso a quella comunicazione, anche perché a lui in servizio al C.O.P. non risultava nulla e quindi non ha, dalle informazioni che aveva, quella possibile presenza veniva esclusa. Soprattutto il 14 di gennaio del 1992, Giangrande ha ribadito ancora una volta, che il Maresciallo Berardi non gli riferì della telefonata di Smelzo. Dalla lettura del verbale emerge, appunto "A D.R.: non ricordo telefonate del Generale Mangani, non so dire se ha parlato con il Maresciallo, cioè con Berardi, di sicuro con me, non ha parlato, ribadisco... ribadisco che il Maresciallo Berardi, non mi ha riferito di traffico americano e di presenze di aerei nella zona del disastro". Allora anche dalle dichiarazioni di Giangrande, risulta

ulteriormente provato che quella notizia non arrivò a Giangrande, non è mai stata trasmessa, non solo ad Arpino, ma anche a Giangrande. Che, questa sia la realtà dei fatti, cioè che a Giangrande, non sia stata riferita quella notizia da Berardi, non trova riscontro soltanto nelle dichiarazioni di Giangrande, non solo nelle dichiarazioni di Berardi, che tra poco esamineremo, ma che in sostanza Berardi, si limita a dire io non mi ricordo di averlo comunicato, cioè non mi ricordo nulla, praticamente, però non mi ricordo di avere comunicato questa notizia a Giangrande e quindi non è una realtà, è un fatto non smentito da nessun'altra possibile ipotesi ricostruttiva. Dicevo, oltre a ciò, trova una conferma indiretta nella telefonata ad esempio tra Giangrande e Patroni Griffi, delle 21:32 Zulu, perché in questa telefonata nella quale Giangrande vuole degli elementi più... di maggiori precisioni sul punto dell'ultimo contatto con il DC9, non fa nessun riferimento alla possibile presenza di traffico militare statunitense e vista l'importanza della notizia, se a lui comunicata e visto che poi la fonte era sempre quel Terzo

R.O.C., non avrebbe avuto alcun motivo per non chiedere riscontri o chiarimenti sul punto. Quanto a Berardi, poi, anche lui, all'udienza del 19 gennaio 2001, si è avvalso della facoltà di non rispondere e lo ribadiamo ancora una volta, con ciò ha danneggiato gli interessi di questa Difesa. È stato sentito, ad esempio, il 15 di luglio del 1991 e ha ricordato che il turno, il turno di servizio al C.O.P., capitava ogni tre mesi e quindi questo lo sappiamo tutti ma è un ulteriore elemento logico che ci permette di affermare che poi non era un... non venivano svolte funzioni particolarmente complesse che richiedessero specializzazione, operatività o preparazione particolare, tanto è vero che un... essendo svolto ogni tre mesi lo si faceva in quattro volte l'anno e ha ricordato soprattutto che non c'è stato alcunché di strano quella sera e durante la notte. Quindi anche lui, ha escluso che si sia verificata una situazione di anomalia, di allarme particolare, degna di ricordo e tale da rimanere impressa nella sua memoria a distanza di undici anni dai fatti. Nell'esame invece, di pochi mesi più tardi, perché prima eravamo al qui... no, pochi giorni, quindici di luglio '91,

ora siamo al 17 di luglio del '91, ha affermato: "non ricordo se ho riferito all'Ufficiale di servizio quanto dettomi da Martina Franca" e ancora dopo sempre sullo stesso punto, "non ricordo se riferì il contenuto della telefona all'Ufficiale". Quindi dall'esame delle testimonianze di tutti coloro che operavano al C.O.P., del Capo del C.O.P., emerge che quella notizia, seppure vi è un riferimento nella telefonata tra Smelzo e Berardi, alla quale Berardi non attribuisce importanza e nemmeno Smelzo, perché poi Smelzo farà le sue verifiche per altra via e dalla sua testimonianza emerge che la... quanto percepito dal C.O.P., era che il C.O.P. non sapesse nulla e quindi è un altro elemento che porta ad escludere la sussistenza e la veridicità di quella notizia. Dicevo ed allora, dall'esame complessivo di queste testimonianze, dalla valutazione complessiva di queste testimonianze, emerge che... non so se ricordate, a me è rimasto molto impresso, durante la discussione dell'Avvocato Benedetti Alessandro, con... secondo me abilità retorica, grande abilità retorica, ha cercato di rappresentare quella situazione, facendo

riferimento a dei tah, tah, tah, proprio per scandire il passaggio di quella notizia. Ebbene però dalle prove che abbiamo in atti, in realtà, quei tah, tah, tah, non sono... cioè è un solo tah, perché il primo tah, del passaggio tra Bruschina e Marzulli e quello successivo si trasforma in un plof, è un immenso e gigantesco plof, al quale si... che non può, che non viene guardato come tale, cioè come un plof, soltanto da chi parte da quella impostazione, lo ripetiamo ancora una volta, basata, ancorata ad una cultura del sospetto e soltanto da chi parte da una posizione preconcetta, da una impostazione fideistica di verità scolpite nelle pellicole cinematografiche. Allora la conclusione è che quella notizia della possibile presenza si fermò a Smelzo e che facendo una sintesi di tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, naturalmente senza... lo ripeto, ma perché credo che sia così, non è per falsa modestia, ma perché così senza pretesa di completezza, tutto ciò che è emerso e che abbiamo ricordato da coloro i quali operavano nella R.I.V. e nell'I.T.A.V., nel Terzo R.O.C., nei centri radar del Terzo R.O.C., nei centri dipendenti, nel C.O.P., quindi tutti i possibili

canali di comunicazione di quella notizia, è emerso, non solo, che quella presenza non esisteva, che quella notizia in realtà era una non notizia, ma anche che quella notizia, se pur formulata in termini ipotetici, non è risalita nella scala gerarchica, fino ai vertici del C.O.P., fino ai vertici dell'I.T.A.V., fino ai vertici del Terzo R.O.C. o della Terza Regione Aerea. Abbiamo anche chiarito che in riferimento al Generale Mangani, fatto in sede di discussioni e requisitorie è stato un riferimento monco, un riferimento improprio, perché in verità il Generale Mangani, pur non essendo certo se... del fatto che abbia parlato o meno con lo Stato Maggiore o con il C.O.P., ha però detto: "sicuramente se ci ho parlato, sicuramente gli ho riferito che quel traffico non c'era e questo risultava dalle verifiche che avevamo fatto nel corso della notte, quindi quella possibile presenza, sicuramente, se gliene ho parlato, gliene ho parlato in termini di impossibile presenza di traffico militare statunitense".

VOCI: (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** Signor Presidente, io non so se vogliamo fare una pausa, perché con ciò ho esaurito diciamo il primo punto

del capo di imputazione, potremo iniziare a parlare del secondo, cioè quello relativo alla notizia della possibile presenza, poi se lo facciamo oppure facciamo una pausa e poi riiniziamo tra poco. **PRESIDENTE:** sì, no, no, una pausa ora la facciamo, ma volevo capire quale era il programma vostro, Difesa Ferri, cioè... **AVV.** **DIF. EQUIZI:** dunque il programma è questo, oggi e mercoledì, parlerò io ed esaminerò diciamo quella scaletta che mi ero... **PRESIDENTE:** va be'. **AVV.** **DIF. EQUIZI:** ...che ho illustrato all'inizio, mentre venerdì, ci sarà l'intervento dell'Avvocato Filiani e come anticipato dell'Avvocato Musco, cioè concluderemo l'udienza di venerdì... **PRESIDENTE:** va bene, allora sospendiamo per un quarto d'ora. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Avvocato. **AVV. DIF. EQUIZI:** allora dicevo, siamo... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** possiamo ora passare, ad esaminare il secondo profilo omissivo, contestato al Generale Ferri, ovvero quello consistente nell'accusa di aver omesso di riferire al Governo le informazioni concernenti la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi, a partire dal 27 giugno

1980. Attraverso questa condotta, il Generale Ferri avrebbe contribuito ad impedire al Governo l'esercizio della sua funzione ad indirizzo politico. Dall'esame delle prove emerse nel dibattimento e da elementari considerazioni di carattere logico giuridico, emerge che rispetto a questa accusa, in primo luogo si può affermare che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ed il Generale Ferri, non sono stati a conoscenza delle telefonate intercorse tra la R.I.V. di Ciampino e gli enti periferici del Terzo R.O.C., la sera del 27 giugno 1980, per molti anni e ne hanno avuto contezza a cose fatte, diciamo, ad istruttoria avviata. Il secondo dato che emerge, è quello relativo alla finalità di questa ricerca, ricerca fatta nell'immediatezza, per uno scopo ben preciso, cioè quello di recuperare eventuali mezzi da impiegare nelle operazioni di soccorso e lo vedremo in dettaglio. Il terzo elemento che emerge dagli atti, è che comunque si tratta di una notizia intrinsecamente inidonea a realizzare il contestato impedimento, cioè vista la tipologia di notizia, non si può in alcun modo ritenere che l'omissione di questa informazione, quindi la mancata conoscenza di questa

informazione da parte del Governo, abbia potuto in qualche modo impedire l'esecuzione e lo svolgimento, l'attuazione di determinate funzioni governative e questo soprattutto perché si tratta di una notizia che in verità dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dagli esponenti politici, in qualche modo conosciuta dall'autorità politica, perché se ha risposto, come ha risposto e poi lo vedremo nelle opportune sedi parlamentari, naturalmente presupponeva che delle ricerche fossero state fatte. Emerge così, l'inconsistenza dell'accusa sul punto, la sua inidoneità a determinare l'impedimento contestato e che sia così, ce se ne rende conto attraverso delle domande che ci si può porre, cioè come avrebbe fatto... come avrebbero fatto gli enti del soccorso nell'immediatezza, a verificare l'eventuale presenza di velivoli americani o di navi americane, da poter coinvolgere nell'operazione di soccorso, se non attraverso una rapida ricerca. Ed ancora, posto che presso i siti della Difesa Aerea e del controllo del traffico aereo, non risultava la presenza di traffico americano, come si poteva verificare l'eventualità di una collisione, con aerei

americani, se non chiedendo proprio agli alleati, notizie in merito? Ma soprattutto, quale sarebbe mai, ci chiediamo, la norma di legge, di regolamento consuetudinaria, che vieterebbe all'Aeronautica Militare, quindi differenzio tra Stato Maggiore ed Aeronautica Militare, perché questi sono i contatti, queste sono... le ricerche furono compiute appunto dall'Aeronautica Militare, dicevo, quale sarebbe questa norma di legge, di regolamento consuetudinaria che vieta all'Aeronautica Militare di chiedere aiuto, agli alleati americani nelle fasi di ricerca di un velivolo disperso? Evidentemente l'unico... cioè a queste domande retoriche, non vi è risposta, se non nel senso ancora una volta, della insussistenza del fatto contestato e della impossibilità giuridica di qualificarlo come atto diretto ad impedire l'esercizio di attribuzioni governative. Questo profilo omissivo, in verità, a nostro giudizio, ha un senso, soltanto perché è finalizzato a colorare, ad aggiungere elementi di sospetto, a rendere in qualche modo più credibile, quella accusa principale alla quale... sulla quale ci siamo a lungo soffermati e l'unico modo per conservare un qualche validità a questo

profilo, diciamo, di accusa, è quello di intenderlo, così come poi si fa riferimento nel capo di imputazione, a partire dal 27 giugno '80, come una ricerca... come la ricerca svolta nell'immediatezza dei fatti. Ed allora, in primo luogo, dobbiamo ricostruire, sia pur brevemente i fatti e le due ricerche, diciamo parallele, che furono compiute, una in seno alla R.I.V. di Ciampino, con le telefonate di Chiarotti e l'altra invece all'interno del Terzo R.O.C. che ulteriormente si potrà distinguere, nella ricerca fatta dal R.C.C. e nelle ricerca fatta dal S.O.C.. Per quanto riguarda quindi, l'analisi dei fatti, i contatti o più correttamente, i tentativi di contatto, furono quelli fatti da Chiarotti. Dalle stesse registrazioni, prove documentali che abbiamo in atti, risulta che il Chiarotti, richiese di parlare con il numero interno 550, cioè con il numero dell'addetto militare. Abbiamo già indicato l'altra volta, ricordato l'altra volta, che quindi il tentativo di contatto non è con il referente politico, diciamo, dell'Amba... presente in Ambasciata, ma con l'omologo militare, quindi con l'addetto militare. Per quanto riguarda le finalità, dei

tentativi di contatto, compiuti presso... dal centro della R.I.V. di Ciampino, troviamo indicazioni sul punto, dall'esame di Guidi. Avevamo già ricordato la scorsa udienza, per... rispetto ad altri fatti, siamo all'udienza del 19 gennaio 2001. È il Pubblico Ministero Roselli, che gli chiede quale sia lo scopo di queste domande e l'imputato di reato connesso Guidi risponde: "è soprattutto e principalmente quello, cioè se loro avevano delle unità in navigazioni in quell'area, avvisarli che poteva esserci un aeromobile in stato di emergenza e allertarli e fare in modo che potessero eventualmente partecipare alle ricerche o le ricerche, diciamo, dei superstiti, se c'era stata la possibilità di un ammaraggio, oppure di identificare il punto in cui l'aeromobile era precipitato, questo era lo spirito". Ma andando avanti nel suo esame si ritrovano altri spunti, in particolar modo c'è un passaggio nel quale Guidi, dice: "questa telefonata fatta all'Ambasciata con risultato negativo, questo poi è anche il motivo per il quale, io questa telefonata nemmeno me la ricordavo" e questo passaggio ci offre quindi un supporto probatorio per appunto, sminuire, per...

forse ho usato un termine improprio, cioè per valutare correttamente, il significato di queste testimonianze e la loro importanza nell'ambito dell'attività compiuta dalla R.I.V. di Ciampino, cioè una importanza ridotta, residuale, marginale, tanto è vero che visto l'esito negativo di questi tentativi di contatto, lo stesso Capo della R.I.V. di Ciampino, Guidi, dice: "io nemmeno me le ricordavo" appunto perché non ha avuto l'esito che noi speravamo, cioè avere informazioni. Sul punto è poi tornato Elio Chiarotti, che sappiamo che grazie alle sue conoscenze dell'inglese particolare rispetto agli altri che erano presenti alla R.I.V. di Ciampino, fece quelle telefonate e gli si chiede da parte del Pubblico Ministero Nebbioso chi gli fornì il numero, chi gli fornì i numeri e lui disse: "è su un prontuario, così che abbiamo, quando per accelerare l'iter, diciamo, abbiamo tutti i numeri da chiamare in quei casi" e quindi non si trattava di un numero segreto, comunicato non si sa da chi e perché, ma si tratta di un numero a disposizione degli Operatori della R.I.V. di Ciampino, posto su un prontuario che potevano consultare facilmente e chiamare appunto per

avere informazioni. Gli si chiede poi, perché telefonò proprio all'Ambasciata Americana e lui risponde in un modo chiaro e cioè dice: "ora l'Ambasciata... non so, prima mi ha detto perché non un'altra Ambasciata? - è sempre Chiarotti che nel rispondere si pone delle domande - "l'Ambasciata che posso dire del Pakistan o della Francia o di quello che non sia non è pertinente", cioè a dire non hanno quella massa di informazioni, non sono presenti, diciamo, in generale sul lavoro, come può essere l'attività americana. Cioè chiamarono l'addetto militare presso l'Ambasciata Americana, non perché avevano dei sospetti specifici, rispetto alla presenza di traffico aeronavale statunitense, ma perché era il soggetto, l'ente che aveva a disposizione la massa maggiore di informazioni e poteva aiutarli in una maniera più significativa, rispetto all'Ambasciata del Pakistan, come fa l'esempio lui o della Francia. Anche lui sullo scopo della telefonata dice: "lo scopo, più che lo scopo sentire qualcosa, se ci dicessero qualcosa, che se qualche notizia in più di quelle che sapevamo noi, evidentemente molto poche, potesse giungerci, uno scopo preciso non c'era, ma

diciamo non è stato ottenuto nessun risultato". Quindi, anche lui, per quanto riguarda lo scopo poi ha... quindi, ha chiaramente indicato che lo scopo era quello di ottenere delle informazioni che si pensava l'addetto militare potesse fornire in virtù dei mezzi, delle capacità informative degli americani. Per quanto riguarda invece l'attività, diciamo, di ricerca compiuta all'interno del Terzo R.O.C., dobbiamo distinguere, dicevo, quella compiuta dal comando di settore di Difesa Aerea, da quella compiuta dal centro di controllo e soccorso. Perché se l'attività compiuta, in sostanza da Patroni Griffi, era vero, finalizzata anche a riscontrare la veridicità, l'esattezza di quella notizia, trasmessa da Bruschina a Marzulli e abbiamo già visto che invece fu riscontrato che non c'era nessun traffico, l'attività invece compiuta dal Terzo R.C.C., quindi da Smelzo era proprio finalizzata, ancora di più, ad ottenere dei mezzi da poter coinvolgere nelle operazioni di soccorso. Ed infatti ci troviamo all'udienza del 6 di marzo del 2001 ed è il Pubblico Ministero Dottor Roselli che chiede a Smelzo "ma la ricerca di questo traffico... di questo traffico ma

comunque della presenza di questa portaerei nelle vostre ricerche - chiedo scusa della ripetizione - a che cosa era finalizzata?", "era finalizzata ad avere ulteriori mezzi di ricerca o soccorso, perché come forse sarà reso noto, ormai all'epoca non è che ci fossero tanti mezzi per cercare le persone disperse, cioè sapere che c'era una nazione amica, capace di darci un'aliquota di mezzi di soccorso, sarebbe stato diciamo, quintuplicare i nostri sforzi di ricerca". Quindi risulta per altra via e ancora una volta confermata qual era l'ultima finalità di quelle ricerche. Questi in breve, in sintesi sono i fatti. Passando ora, alla valutazione giuridica di questi fatti, le ragioni della insussistenza dell'accusa, della infondatezza, della sua rilevanza penale, passano attraverso... anche attraverso le seguenti considerazioni. La prima è... prende le mosse dall'analisi delle risultanze processuali, cioè che le ricerche... le ricerche svolte... di quelle ricerche svolte nell'immediatezza, da parte degli enti periferici, da parte della R.I.V. di Ciampino, il Generale Ferri, non ne giunse a conoscenza, nell'immediatezza dei fatti o nei giorni

successivi o nei mesi successivi, ma ne è venuto a conoscenza, purtroppo per lui, soltanto dopo essere stato incriminato formalmente, nel procedimento che ci riguarda. Non è presente in atti, nessuna prova che possa far presumere che di questa ricerca, non solo ne sia venuto a conoscenza il Generale Ferri, ma lo stesso Stato Maggiore dell'Aeronautica. Questa tipologia di ricerca... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** ...dicevo questa è la prima considerazione che ci porta ad escludere la rilevanza del fatto contestato. La seconda è quella relativa, invece, allo scopo della ricerca, che noi abbiamo già evidenziato, ed in merito basterà considerare che tra le accuse, appunto, che talvolta sono state mosse allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, vi è anche quella di non aver fatto tutto il possibile, di non essersi interessati per la ricerca o nelle attività di soccorso, quando invece dall'altra parte, gli vengono trasformate in accuse, delle attività che invece erano proprio finalizzate a garantire la massima celerità e la massima prontezza nelle operazioni di soccorso. Ma, la considerazione che più di ogni altra è la ragione che più di ogni

altra dimostra l'inidoneità di questa condotta, ammesso e non concesso la notizia sia giunta al... della ricerca, sia giunta allo Stato Maggiore e quindi al Generale Ferri, ci viene proprio dalle dichiarazioni che hanno reso i politici, cioè quelle presunte persone offese dal reato contestato al Generale Ferri. È il Ministro Lagorio che parla, quindi il Ministro della Difesa, siamo all'udienza del 6 di dicembre del 2001, ed il Ministro Lagorio risponde: "dunque, io non so se qualcuno dell'Aeronautica, abbia telefonato a qualcuno dell'Ambasciata Americana, so che l'Aeronautica, mi doveva dare una risposta, se c'erano velivoli italiani, velivoli alleati, navi italiane o navi non italiane, per darmi una risposta che mi fu data, che non c'erano aerei e navi alleate, è evidente, che l'Aeronautica, deve aver interpellato qualcuno degli alleati e questo non sorprende, perché facevamo parte e non per scherzo di una alleanza". Nel corso del suo esame, viene contestato al Ministro Lagorio di aver definito in precedenti dichiarazioni, sorprendenti, queste presunte ricerche ed il Ministro Lagorio... l'ex Ministro Lagorio spiega le ragioni dell'equivoco

e dice: "ma mi sorprendo di averlo definito, sorprendente, Avvocato, perché se l'Aeronautica Militare mi doveva dare delle risposte, doveva attingere a delle notizie, poi dove e come le abbia attinte, è cosa diversa, un giudizio che mi permetto di esprimere ora. Averle attinte anche presso un addetto militare, non mi sembra sorprendente", e tornerà sul punto successivamente, laddove chiarisce ulteriormente e dice: "se posso tornare un attimo sulla discussione che c'è stata tra gli Avvocati prima, sul sorprendente, ora capisco a che cosa il Difensore di Parte Civile, si voleva riferire. Io ero sorpreso del fatto, che un Ufficiale periferico dell'Aeronautica, potesse tenere un contatto con l'Ambasciatore, degli Stati Uniti, in questo ero sorpreso, perché l'Ambasciatore degli Stati Uniti, è una Autorità politica e con l'Autorità politica il contatto è il Ministro Italiano, il Governo Italiano, con l'Ambasciatore degli Stati Uniti. Se il rapporto invece, avviene a livello dei nostri Ufficiali, con gli addetti militari stranieri, allora questo appartiene ad una consuetudine che non è censurabile", ed è quello che abbiamo detto prima ed è... questo

è... ed è importantissimo a nostro giudizio sottolinearlo con forza, è, non solo la testimonianza di Lelio Lagorio, ma è pure il parere di quella potenziale persona offesa dal reato che viene contestato agli imputati, cioè colui il quale si sarebbe dovuto semmai rammaricare del fatto che di quella ricerca... di quei contatti con l'addetto militare non gli fu fatta... non gli furono riferiti. Sullo stesso punto, anche il Presidente Cossiga, ha reso delle dichiarazioni dello stesso tenore, ed allora emerge dall'esame delle testimonianze dei cosiddetti politici nel nostro processo, che questi tentativi di contatto, queste ricerche, non sono stati giudicati sorprendenti, non sono stati giudicati... non hanno ritenuto che la mancata comunicazione di tali contatti, abbia potuto in qualche modo impedire, turbare, sviare l'esercizio di funzioni di indirizzo politico attribuite al Governo, ma soprattutto che, il Ministro della Difesa Lagorio, il Presidente del Consiglio Cossiga hanno valutato, questi contatti, questi tentativi di contatto, come conformi alla consuetudine, come rispondenti alle consolidate prassi istituzionali e alla dinamica

dei rapporti tra l'Aeronautica Militare Italiana e l'addetto militare dell'Ambasciata Americana. Tutto ciò, è ancora più vero e soprattutto l'inidoneità di questa accusa, la sua proprio debolezza, emerge dalla lettura di un atto del 10 di luglio 1980. È il Ministro Lagorio, che riferisce alla Commissione Difesa, quindi siamo nell'immediatezza dei fatti, è un... diciamo una controprova dell'insussistenza del fatto contestato, ma soprattutto della sua irrilevanza e dal verbale della seduta del 10 luglio, Giunta e Commissioni, pagina 9, risulta che il Ministro Lagorio dichiarò: "al Ministro dei Trasporti, che ne ha fatto richiesta, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha risposto che è da escludere l'ipotesi di una collisione, con un velivolo militare italiano. Analoga risposta è stata fornita dalle autorità militari alleate, per quanto riguarda velivoli militari alleati. Quindi in questa dichiarazione, pubblica, del Ministro Lagorio, si racchiudono, due concetti fondamentali, che poi bisognerà tenere a mente, anche per valutare altri profili omissivi e poi quello finale relativo al possibile coinvolgimento di altri aerei e cioè che le

notizie che il Ministro della Difesa riferisce pubblicamente e quindi fa propri, sono due distinte. La prima, è che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, aveva escluso l'ipotesi di una collisione del DC9, con un velivolo militare italiano, la seconda, è che le notizie che riferiva circa l'ipotesi di una collisione con un velivolo militare alleato, sono quelle che a sua volta, aveva acquisito dalle autorità militari alleate. Quindi si ritiene, in conclusione, che la contestazione sul punto, non sussista e questo in primo luogo, perché lo stesso Ministro della Difesa, ha dichiarato che i contatti avuti dall'Aeronautica Militare con gli addetti militari e con i comandi N.A.T.O., non sono censurabili, non erano censurabili. Ha dichiarato, che egli ne aveva perfetta conoscenza, sia pure indiretta, nel momento in cui riferisce, appunto, nella Commissione, ne dà prova, già... e siamo al 10 luglio. Il fatto poi, non rientra nel paradigma punitivo del reato contestato, perché non può essere considerato in alcun modo, un fatto idoneo ad impedire, ad attentare agli organi costituzionali, soprattutto l'insussistenza dell'accusa, emerge rispetto al

Generale Ferri, perché comunque si tratta di una omissione, a lui non riferibile, posto che non ha avuto contezza e conoscenza di queste ricerche per molti anni a seguire dal 27 giugno 1980. Possiamo in questa rapida disamina degli altri punti del capo di imputazione, i punti minori, passare ora all'ipotesi, all'accusa consistente nel non aver riferito al Governo, l'ipotesi di una esplosione coinvolgente il velivolo. Ora, anche in questo caso, l'inconsistenza dell'accusa, la sua genericità, tanto è vero che non si specifica di che tipo di esplosione si tratti, se si tratti di una esplosione esterna, esplosione interna. Il fatto che si faccia riferimento ad un concetto quello di ipotesi che abbiamo già analizzato la scorsa udienza, in riferimento alla possibile presenza di traffico militare statunitense e al possibile coinvolgimento di altri velivoli, cioè un concetto ipotetico sul quale siamo tornati e dobbiamo ritornare, cioè del fatto che il Governo non voleva che gli fossero riferite delle ipotesi dimostra l'irrilevanza dell'Accusa, per esaminare comunque questo specifico profilo omissivo partiamo anche qui dalle dichiarazioni

dell'Onorevole Formica, che era Ministro dei Trasporti, come sapete, e l'8 luglio 1980 riferisce in Senato, siamo a pagina 7915 del resoconto stenografico della seduta appunto centoquarantanovesima dell'8 luglio 1980, e il Ministro Formica in rappresentanza quindi del Governo, non è che parlava a titolo personale, dichiara: "allo scopo di fare completa luce sulle cause del sinistro è stata costituita un'apposita Commissione d'Inchiesta tecnico formale, composta dai rappresentanti delle varie amministrazione e dei vari esperti che ha subito iniziato i lavori nei limiti consentiti dalla pendente inchiesta giudiziaria, le ipotesi sinora formulate sulle cause dell'incidente apparse anche sulla stampa, ipotesi eh, dell'avaria, della collisione e della esplosione", noi stiamo parlando dell'ipotesi esplosione, l'accusa è quella di non aver riferito al Governo l'ipotesi dell'esplosione, il Ministro dei Trasporti rappresentante del Governo l'8 luglio ci dice che il Governo sta valutando l'ipotesi esplosione, quindi dice: "queste ipotesi sono attentamente valutate dalla Commissione d'Inchiesta, alla quale vengono rimessi tutti gli atti e le informazioni che

pervengono al mio Ministero - ed ancora continua - circa l'ipotesi - quindi siamo a pagina 7917 - circa l'ipotesi di sabotaggio - ipotesi che implicitamente ricomprende quella dell'esplosione - sono stati interessati gli organi di sicurezza ed il Ministro dell'Interno", ora da quanto precede risulta che l'ipotesi dell'esplosione fu un'ipotesi conosciuta, fu un'ipotesi dibattuta, valutata dal Governo della Repubblica che in relazione a questa ipotesi prese le decisioni e le iniziative ritenute più opportune in relazione al proprio giudizio, al proprio sindacato, proprio... alla propria discrezionalità politica, ora se queste decisioni valutate oggi a distanza di ventiquattro anni sono da qualcuno valutate come decisioni insufficienti, inadeguate non condivisibili come implicitamente si assume nel capo d'imputazione questo è un problema che esula dal nostro processo, però non si può far discendere automaticamente da questo sindacato sull'operato del Governo nel 1980 un elemento a conferma della tesi accusatoria. Volendo rimanere agli atti del processo e seguendo ciò che è stato sostenuto in sede di requisitoria e discussioni dagli accusatori allora valutiamo queste ipotesi,

e si è fatto riferimento, sia pure nel capo d'imputazione non lo si dica, e non sia desumibile in alcun modo, dal capo d'imputazione, però si vuole fare riferimento all'ipotesi Lippolis, sappiamo che Lippolis era Capo del Soccorso del Terzo R.O.C. di Martina Franca, sappiamo che formulò a titolo meramente personale un'ipotesi sin dalle prime battute, sin dall'immediatezza, sin da quando acquisì la notizia della scomparsa della traccia, tra le altre ipotesi che fecero ad esempio con il Generale Mangani c'erano anche le ipotesi del colpo di vento o quella della perdita dell'autonomia del carburante, un errato carico del carburante sotto stimato, e ci fu anche l'ipotesi dell'esplosione, ora questa ipotesi è un'ipotesi che come risulta da Lippolis, ed in questo caso siamo al 7 marzo 2001 e non torniamo sulle dichiarazioni, Lippolis parlò di questa ipotesi anche con l'Autorità Giudiziaria, in un passaggio del suo esame dice: "il mio comando mi disse di presentarmi a Palermo, chiesi i motivi, perché e loro mi dissero: <<vai, ti vuole l'Autorità Giudiziaria>>, quindi fui accompagnato, andai a Palermo e mi presentai al

Giudice Guardino", sappiamo che poi ebbe un colloquio con il Giudice al quale riferì in piena libertà ed autonomia la sua ipotesi personale, un dato fondamentale da ricordare emerso nel corso dell'esame di Lippolis è che ha più volte ribadito che quell'ipotesi fu da lui formulata a titolo personale, non ricevette nessun incarico da parte dei suoi superiori, non fu diciamo nominato come una sorta di Consulente investigatore sulle possibili cause del disastro, e sul punto rispondendo alle domande dell'Avvocato Bartolo ha espresso una serie di categorici no, all'Avvocato Bartolo appunto che gli chiedeva: "lei doveva svolgere un'indagine in nome e per quale Ufficiale?", "no", "dell'Aeronautica Militare?", "no", eccetera, "se ha avuto un incarico, se qualcuno gli ha detto mai di non andare a riferire all'Autorità Giudiziaria la sua ipotesi" e lui ancora dice: "assolutamente no". Sappiamo poi che di tale sua tesi formulata a titolo personale sulla base di... senza la possibilità di avere dei riscontri documentali, esaminare documenti, esaminare i reperti, eccetera eccetera, ne parlò da subito con il Generale Mangani e rispetto a questa

ipotesi il Generale Mangani ad esempio nel suo interrogatorio del 26 di luglio del 1991 ha affermato, ha detto: "io personalmente non ho mai concordato con lui al tempo sulle sue ipotesi", questa dichiarazione del Generale Mangani ci sembra significativa e decisa per spiegare uno dei motivi per i quali Mangani sicuramente non ha riferito questa notizia ai suoi superiori, cioè in primo luogo sapeva benissimo che si trattava di un'ipotesi formulata a titolo personale e che all'interno degli organi di comando non si riferivano ipotesi ma dati certi e in secondo luogo perché lui dice, ha detto espressamente che non concordava con quelle ipotesi, quindi era il superiore di Lippolis e non aveva nessun motivo per stare a riferire un'ipotesi formulata senza fondati motivi logici o probatori da un suo sottoposto, tanto più se quella ipotesi non era da lui condivisa. Ora secondo l'ipotesi accusatoria questa ipotesi, anche questa ipotesi sarebbe risalita nella scala gerarchica fino ad arrivare al Generale Ferri, anche qui non c'è stato indicato nessun supporto probatorio, nessun elemento indiziario che sia a dimostrare come questa notizia è risalita nella scala gerarchica,

perché non solo il Generale Mangani ha dichiarato ciò che ha dichiarato, ma perché ad esempio il Generale Piccio, Comandante della Terza Regione Aerea nel suo interrogatorio ha detto che a lui questa ipotesi non fu comunicata, quindi se non fu comunicata al Comandante della Terza Regione Aerea, non si capisce per quale motivo questa ipotesi sarebbe dovuta essere comunicata allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, in ogni caso rimane il fatto che questa sarebbe sempre rimasta un'ipotesi personale e ragionando per assurdo voglio sottoporvi questo esempio, cioè che cosa sarebbe successo, che cosa oggi si contesterebbe al Generale Ferri se immaginando per assurdo questa notizia arrivata fino al Generale Ferri, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica l'avesse comunicata all'ora, nella immediatezza al Governo, sicuramente oggi si contesterebbe allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, al Generale Ferri di aver riferito una notizia allora infondata, non riscontrata che avrebbe avuto, giudicata ora per allora, una idoneità a turbare, ad indirizzare in un modo piuttosto che un altro l'attività del Governo o della Commissione ministeriale d'inchiesta, questo è uno dei modi

attraverso i quali si può cogliere fino in fondo la diabolicità del capo d'imputazione, cioè è formulato in maniera tale da valere comunque in ogni caso, e da privare gli imputati delle armi della difesa nonostante il processo sia... abbia dimostrato fino in fondo l'insussistenza di quei fatti. Comunque per capire fino a che punto il Governo non avesse bisogno dei consigli, dei pareri dell'Aeronautica Militare, delle informazioni che giungevano all'Aeronautica Militare per valutare l'ipotesi esplosione possiamo tornare al verbale di quella seduta del Parlamento dell'8 luglio 1980, siamo a distanza di pochi giorni dal fatto, e appunto il Ministro Formica dopo aver parlato a lungo dell'ipotesi collisione dice, testualmente: "circa l'ipotesi di sabotaggio sono stati interessati gli organi di sicurezza ed il Ministro dell'Interno", se facciamo un salto in quello stesso verbale e andiamo alle pagine 7928 e 29 ritroviamo la dichiarazione del Senatore Pozzo, il quale parlando delle varie ipotesi in Parlamento, quindi in Senato, alla presenza degli esponenti di tutte le Forze Politiche e dei rappresentanti di tutti i cittadini e soprattutto alla presenza

del rappresentante del Governo, di quel Governo che sarebbe stato impedito nello svolgere le proprie attribuzioni dalla condotta del Generale Ferri, il Senatore Pozzo dichiara: "vi sono altre ipotesi accantonate come quella di un attentato ma tale ipotesi è stata perentoriamente scartata, probabilmente per scaramanzia, ma dobbiamo aspettare che ci siano le perizia ufficiali della Commissione tecnico formale per escludere un'ipotesi di questo genere, l'abbiamo accantonata per comodità politica, però non c'è nessuna prova che ciò non sia effettivamente accaduto, salvo la tesi della opportunità politica che può far comodo appunto ad una parte e però non farla ad un'altra, non vedo proprio come possa essere esclusa con tanta perentorietà un'ipotesi di questo tipo fino a questo momento, pertanto noi non propendiamo per nessuna tesi in particolare ma semplicemente vogliamo vederci chiaro prima di esprimere sentenze, perché avvertiamo che sono in gioco interessi economici rilevanti, contrastanti, sui quali può anche innestarsi una speculazione che non ci sembra affatto giovare alla causa dell'efficienza della sicurezza del trasporto aereo commerciale", letta

oggi la dichiarazione del Senatore Pozzo appare una profezia, ma quello che vogliamo mettere in evidenza in questo momento è che quell'ipotesi dell'attentato, quindi dell'esplosione e quindi ipotesi Lippolis fu un'ipotesi valutata, sottoposta al vaglio e dal giudizio politico del Governo, che il Governo poi valutò attentamente questa ipotesi risulta comprovato da ulteriori elementi processuali, da ulteriori conferme, siamo al 5 agosto 1980, sappiamo si tenne il comitato interministeriale di sicurezza dopo la "Strage di Bologna", sul punto è tornato ad esempio l'Onorevole Rognoni, che allora era Ministro degli Interni, nel suo interrogatorio dibattimentale del 4 dicembre 2001 e leggendo - e lo leggiamo da lì - il testo, l'intervento dell'Onorevole Bisaglia si legge appunto... "l'Onorevole Bisaglia ha sottolineato la possibilità di un collegamento tra l'attentato di Bologna e l'incidente accaduto alla fine dello scorso giugno ad un DC9 dell'«Itavia» in viaggio da Bologna a Palermo, incidente che secondo i primi accertamenti richiamati all'Onorevole Formica potrebbe essere dovuto ad una collisione in volo - e quindi c'è presenza di

altri aerei, perché non è che collideva in volo da solo - oppure ad una forte esplosione, ora questa dichiarazione del Ministro Rognoni ha nel nostro processo anticipato e letta invece ex post a conferma, delle dichiarazioni che sono state rese dai Ministri della Difesa e dei Trasporti e dal Presidente Cossiga, dalle quali emerge in maniera inequivocabile che il Governo era a conoscenza di tutte le possibile cause del tragico disastro del 27 giugno, comprese quelle della collisione, dell'esplosione per attentato e per missile, emerge che il Governo fu messo in condizione di attivare tutti i canali informativi istituzionalmente deputati a sviluppare ed indicare su quelle ipotesi dolose della sciagura, emerge che in ambito parlamentare nelle sede opportune nell'ambito del comitato interministeriale di sicurezza quell'ipotesi fu valutata, ma dal nostro processo e dagli atti a nostra disposizione è emerso anche qualcos'altro, perché se noi andiamo... riprendiamo quella prima relazione preliminare Luzzatti del 31 luglio 1980 si legge che tra le probabili cause dell'incidente c'era la deflagrazione di un ordigno esplosivo a bordo e si legge anche che

per la verifica di questa ipotesi la Commissione Ministeriale d'Inchiesta, quindi l'organo deputato all'accertamento delle cause e delle responsabilità di quel disastro per legge, era l'art. 827 del codice della navigazione che l'impondeva, l'organo che era il referente del Governo, era una specie di longa manus del Governo, raccomandava il 31 luglio 1980 all'Autorità Politica e a quella Giudiziaria il compimento di indagini, le più approfondite possibili, da parte della Polizia Giudiziaria e degli organi di sicurezza per sviluppare quella ipotesi, per valutare meglio quella ipotesi. Ora ciò che fu fatto per valutare quella ipotesi non si ritiene abbia rilevanza ai fini processuali, certo è che l'attività del Governo così come c'è stata raccontata in dibattito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Onorevole Mazzola, delegato al coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza del 1980 e così come c'è stata raccontata dal Ministro dell'Interno Rognoni non è che poi si sia capito bene che tipo di attività hanno fatto, non hanno fornito indicazioni specifiche, così come non hanno fornito delle indicazioni specifiche in

merito ai motivi per i quali è stata esclusa l'ipotesi, è stata ritenuta inattendibile l'ipotesi formulata dall'Onorevole Zamberletti e che ci ha poi ripetuto in quest'aula. Comunque un ultimo elemento che ci permette di escludere la rilevanza di questa specifica... di questo specifico profilo omissivo è sempre quello ipotetico, cioè il fatto che il Ministro della Difesa Lagorio ha detto più volte di non formulare delle ipotesi, è l'Avvocato Bartolo il 6 dicembre che gli fa la domanda e lui risponde: "no, no, non ho mai chiesto a nessuno di formulare delle ipotesi, come io non mi sono mai permesso di formulare delle ipotesi con le istituzioni, mi dovevano riferire dei fatti non altro", l'Avvocato Bartolo chiede: "dati certi?", "sissignore", allora ciò che è emerso dal processo è che in primo luogo quell'ipotesi della esplosione interna fu un'ipotesi fatta pubblicamente dal Governo in Parlamento, siamo l'8 di luglio 1980, l'ipotesi alla quale si fa riferimento, alla quale hanno fatto riferimento gli accusatori in sede di discussione è l'ipotesi formulata dal Colonnello Lippolis, Tenente Colonnello Lippolis, un'ipotesi meramente

personale, un'ipotesi che non rientrava nelle sue competenze di attribuzioni formulate, un'ipotesi formulata in assenza di un incarico specifico, in assenza di elementi di giudizio, un'ipotesi mai riferita allo Stato Maggiore e dal Generale Ferri. Il Governo poi valutò quella ipotesi, cioè l'ipotesi dell'esplosione alla quale si fa riferimento nel punto C, in quello che possiamo individuare nel punto C del capo d'imputazione, non solo 8 di luglio e pubblicamente in Parlamento, ma il 31 di luglio in conseguenza della lettura della prima relazione preliminare Luzzatti e subito dopo il 5 di agosto nella riunione del comitato interministeriale di sicurezza. E' altresì provato in atti che quella notizia non fu mai riferita allo Stato Maggiore e dal Generale Ferri, tanto più che l'Aeronautica Militare non aveva la competenza per indagare sulle cause del disastro, sappiamo che con la nomina della Commissione Ministeriale d'Inchiesta il giorno successivo alla sciagura l'Aeronautica Militare è spogliata, è in qualche modo esonerata dal compito di accertare cause e responsabilità del disastro, perché a quel fine è stata nominata un'apposita Commissione Governativa. Dopo aver

ricordato alcuni degli elementi che ci consentono di escludere la sussistenza in primo luogo del fatto contestato nel punto C dell'imputazione, in secondo luogo la sua rilevanza ai fini penalistici e quindi l'idoneità ad impedire l'esercizio delle attribuzioni governative possiamo passare ad esaminare il cosiddetto punto D del capo d'imputazione, cioè quello relativo all'Accusa, di aver - sempre la stessa - omesso di riferire al Governo le informazioni concernenti i risultati dell'analisi dei dati... dei tracciati radar di Fiumicino, Ciampino. Ora anche questo profilo omissivo del capo d'imputazione si ritiene sia in qualche modo null'altro che una sorta di sviluppo, una sorta di elemento messo per fare forza al primo profilo che è quello della possibile presenza di traffico militare statunitense, letto da solo e isolatamente non ha alcun rilievo, ma così in prima battuta la cosa che va sottolineata e va sempre ricordata è che si contesta all'Aeronautica Militare... allo Stato Maggiore di non aver riferito... di aver omesso di riferire i risultati dell'analisi radar, dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino, quando

però a partire dai giorni successivi al disastro i dati radar di Fiumicino... i dati radar appunto dei Radar Selenia e Marconi erano a disposizione della Commissione Ministeriale d'Inchiesta, erano stati consegnati e quindi quella longa manus del Governo, quell'organo che partecipava di componenti... che partecipava delle attribuzioni del Governo, poi vedremo che l'ha definita lo stesso Dottor Roselli quella Commissione, dicevo, quell'autorità, autorità amministrativa e in un certo senso giudiziaria, aveva a disposizione i dati pure per... attraverso l'analisi dei quali avrebbe potuto capire tutto quello che era successo, tutto quello che c'era da capire, l'altra considerazione in merito a questo profilo omissivo che probabilmente... che forse è stata trascurata dagli accusatori è che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica rispetto a quei dati radar non ha mai disposto delle analisi o delle indagini particolari, non ha mai disposto degli approfondimenti particolari, ma si è basata sulle informazioni che ha ricevuto dal Terzo R.O.C. e ciò l'ha fatto non solo perché quei siti e... quei radar avevano delle finalità proprie del controllo del traffico aereo, facevano capo

all'I.T.A.V. al quale era delegata quella funzione, non solo perché ha temuto che entrando nello specifico e nell'analisi di quei dati radar potesse in qualche modo interferire con l'attività della Commissione Ministeriale d'Inchiesta, ma perché tutte le informazioni che poteva avere, tutte le informazioni più chiare e più sicure che poteva avere le aveva già ricevute attraverso il Terzo R.O.C. e quindi i plottaggi di Licola e di Marsala. Comunque anche qui per lasciare ponendoci sullo stesso piano dell'Accusa, così come stando appunto alle discussioni dibattimentali conclusive, dobbiamo far riferi... dobbiamo immaginare, dobbiamo desumere che quando nel capo d'imputazione si faccia riferimento ai risultati delle analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino si voglia far riferimento al plottaggio cosiddetto Russo/Martino, ora rispetto a questo plottaggio il dato che emerge dalla e... dalle osservazioni dei Pubblici Ministeri e delle Parti Civili è che si sia fatto una specie di equivoco, si sia sovrapposta l'attività e il plottaggio di... i risultati di quel plottaggio di Russo e di Martino con tutto quello che invece è stato detto

e... con tutte le osservazioni tecniche che invece sono state fatte sui dati radar di Fiumicino/Ciampino, come se Martino e Russo nel giro poche ore potessero svolgere quelle elaborate considerazioni e valutazioni tecniche che sono state svolte nel giro di anni, nel giro di anni da esperti nominati a tal fine, come se nel giro di poche ore potessero ricostruire un quadro e compiere una sorta di valutazioni tecniche così approfondite così come le hanno fatte ad esempio gli esperti radar del Collegio Misiti che a loro volta partivano da precedenti analisi, avevano a disposizione tutta una serie di elementi che Martino e Russo non avevano. Allora a nostra avviso se quando nel capo d'imputazione si vuole fare riferimento ai risultati delle analisi dei tracciati radar di Fiumicino Ciampino, a nostro avviso e quindi se quando si vuole fare questo riferimento, si vuole intendere il plottaggio Russo Martino, il... ciò che in realtà si è voluto contestare è la correttezza di quei risultati, e quindi si vuole esprimere un giudizio sul procedimento tecnico seguito, ma l'accusa sa benissimo di non potersi congegnare in questo modo, perché non si può

contestare un profilo che implica una discrezionalità tecnica e che quindi può essere risolto in un modo piuttosto che in un altro, a seconda del procedimento che si segue pur non escludendo che la correttezza del risultato è assicurata, sia in un caso che nell'altro però parte da premesse e si svolge attraverso argomentazione differenti e allora si è preferito contestare anche questo profilo sotto forma omissiva, certo è che il plottaggio di... fatto da Martino e da Russo non conteneva i plots -17 e -12, per quanto riguarda le finalità di questo plottaggio dal processo sono emerse due motivazioni come ricorderete, motivazioni che tra loro a nostro giudizio sono compatibili e non sono alternative l'una all'altra. La prima è quella di individuare il punto di caduta del DC9, la seconda è quella di verificare tramite l'analisi di quel tracciato la possibilità di un eventuale collisione. Possibilità rispetto alla quale nessuna rilevanza decisiva avrebbe avuto poi l'inserimento degli Echi -17 e -12 ora una prima considerazione necessaria è quella relativa all'accusa che poi è stata la contestazione che è stata fatta, cioè si è detto, ma perché, che

bisogno c'era di individuare il punto di caduta del DC9, dalla mattina del 28 giugno quando già cominciava ad affiorare la macchia oleosa e già si era capito quale era la zona, diciamo, in sostanza, eh, questo è un equivoco, però che chi ha vissuto il processo e le... soprattutto la parte tecnica del processo coglie subito, perché c'è una bella differenza, una differenza sostanziale e rilevante poi ai fini investigativi tra il punto, diciamo, l'ultima risposta in aria, quindi il punto di caduta in aria del DC9, e il punto dove venivano ritrovati, veniva ritrovata la macchia oleosa, non c'è nessuna incompatibilità anzi l'individuazione del punto di caduta in aria, quando si sapeva dove cominciavano ad affiorare i relitti avrebbe potuto fornire delle prime indicazioni ed in effetti poi sappiamo quanta importanza ha avuto ai fini investigativi, basti pensare al... diciamo, al discorso, alle considerazioni di Taylor, l'esatta individuazione dei due punti, i relitti sono stati ritrovati sparsi su una superficie di circa dodici chilometri e capire il punto di caduta in cielo, diciamo, del DC9, era un primo passo, un passo importante per svolgere

poi tutta una serie di considerazioni che i Periti e i Consulenti hanno fatto ed hanno ripetuto, quindi nessuna presunta incompatibilità tra la notizia dell'avvistamento della chiazza oleosa e dell'incarico dato a Russo di individuare il punto di caduta del DC9, perché uno era in cielo e l'altro stava in terra, per quanto riguarda invece la seconda finalità alla quale si è fatto riferimento nel processo, cioè quella della possibilità della collisione è evidente che nel lavoro fatto da Russo con la collaborazione di Martino nell'immediatezza dei fatti, questa collisione per... sarebbe dovuta emergere in maniera evidente, cioè erano le ultime battute del percorso del DC9, era una traccia che aveva una consistenza e una, diciamo, rilevanza in termini aeronautici, era un qualcosa che doveva apparire in maniera lapalissiana, evidente chiara, cioè così fa il tracciato e se ne accorge subito a prima vista, questa è la collisione, ma nessuna importanza invece a questo fine poteva avere la menzione o non menzione dei plots -17 e -12 perciò in proposito non importa a nostro giudizio stabilire se quei plots non furono inseriti perché Martino non li dettò a Russo non

furono esaminati, oppure perché anche se glieli menzionò disse: "va bene, ma tanto comunque stanno lontani", e non c'è nessun criterio tecnico che ci permetta di considerare che per -17 e il -12 ci passa una traccia così, che ce li mettiamo a fare? Dicevo quindi, è il mancato inserimento di questi due plots sui quali poi l'Avvocato Nanni si è intrattenuto e ha ripetuto tutte quelle considerazioni tra le quali... tutti quegli elementi tra le quali la qualità dei plots e la radialità che ci permettono di considerarli oggi come dei falsi plots, dicevo non importa capire perché non furono inseriti il dato certo è che non furono inseriti e quindi non furono comunicati in salita. Comunque quell'analisi compiuta da Russo e Martino così come risulta dalle loro deposizioni da quella di Guidi, da quella di Valente, quella di Fazzino è un'analisi all'esito della quale non risultò nessun elemento di incertezza, nessun elemento di problematicità non risultò quella necessità di ulteriori approfondimenti alla quale ha fatto riferimento, non si capisce bene attraverso quale prova il Pubblico Ministero in sede di requisitoria. E che il, diciamo, il... tracciato Russo Martino, fu un

tracciato dal quale non trasparì nessun elemento di dubbio, nessuna necessità di ulteriore approfondimenti, ce l'ha ribadito Fazzino e siamo sempre all'interrogatorio al quale abbiamo fatto riferimento in precedenza al 31 gennaio '92 gli vengono poste delle domande specifiche su quei plots e lui dice: "io li ritengo falsi per un motivo semplicissimo, va bene, li ritengo falsi, perché sono plots, sono prima di plots, diciamo bene, siamo esatti nelle parole, perché addirittura anche il Macidull che poi ha riletto la sua cosa parla di skin pent, insomma parla di Echi riflettenti la superficie, il Radar Marconi degli Echi che non sono riflessi da nessuna superficie presenta degli Echi che non sono riflessi in nessuna superficie, e ne può presentare da tre a trenta ogni battute, dipende dallo stato, dallo stato del sistema di alimentazione", e poi va avanti e dice: "quali sono i motivi per i quali quand'anche li avessi inseriti nel suo tracciato Russo, comunque non avrebbero avuto nessuna rilevanza"; dice: "il fatto che vi sono degli Echi fasulli sullo schermo radar una battu... è una cosa normale, può variare da tre a trenta, questo è risaputo,

allora qual è il metodo per capire se questi Echi, effettivamente individuano l'oggetto volante oppure no? Correlazione di questi Echi nel tempo e nello spazio? E non bastano tre presi a differenze e battute, ci vuole una battuta sì, una battuta no, una battuta sì, una battuta no, una battuta sì... perlomeno per tre quattro volte, ma non si prende un Echo a -17 rispetto al punto 0, cinque battute a vuoto poi a -12 e poi a +2, dopo la bellezza di quattordici battute", il Dottor Salvi, "quindi lei li avrebbe considerati comunque rilevanti?" "certo," e poi sempre nel corso di questo interrogatorio fornirà ulteriori chiarimenti, ora il quadro che emerge dalle deposizioni di Fazzino così come quelle in presenza ricordate è stato confermato dai tecnici, è stato confermato dai Periti, è stato confermato dai Consulenti di questa Difesa, richiamo Icardi, Gunnvall, Giaccari, Galati, Pardini, Giubbolini, i quali attraverso i loro approfondimenti scientifici, hanno dimostrato l'inesistenza di motivi di dubbio o di sospetto sull'interpretazione di quei dati radar. In definitiva l'accusa sul punto si è ridotta, si può ridurre a nostro giudizio a quanto il Dottor

Roselli afferma a pagina 77 della trascrizione dell'udienza del 12 di dicembre del 2003, il Dottor Roselli dà atto appunto che nel tracciato Russo, non figuravano gli Echi -17 e -12, e si limita a sostenere che dall'analisi compiuta di quei dati radar, sarebbe emerso un quadro problematico, e dice: "sotto al primo profilo si è già detto che il Tenente Colonnello Russo anche se i punti -17 e -12 non li scrive in quel plots, però segnala certamente che qualcosa di provvisorio da approfondire ed incerto c'è, ora il suo, l'utilizzo da parte del Dottor Roselli del termini certamente non supportato da alcun riferimento probatorio, si... induce... ci indurrebbe a porci sullo stesso piano dell'Accusa, perché come Giudici Popolari sanno benissimo, pari dignità, pari valore hanno le affermazioni del Pubblico Ministero e quelle della Difesa, la differenza sta nel supporto argomentativo e nel supporto probatorio, quindi laddove il Pubblico Ministero, dice: certamente Russo segnala che qualcosa di provvisorio, di approfondire, di incerto c'è, noi rispondiamo certamente Russo, non segnala che qualcosa di approfondire... e di incerto c'è e infatti

rispondiamo che certamente dall'esame di Russo del dibattimento è emerso che questa asserita opportunità di chiarimenti ulteriori indagini non esiste, questa è certamente... questo qualcosa di provvisorio e di approfondire e di incerto che sarebbe emerso non è stato riferito da Russo ma non è stato riferito nemmeno da Guidi né all'interno dell'I.T.A.V. da Fazzino e questa comunque, questa necessità così ipotizzata di approfondimento sicuramente sia pur in termini ipotetici, ripeto, non è circolata, non è risalita nella scala gerarchica, fino ad arrivare al Generale Ferri. Tanto più ripetiamo che le considerazioni, le informazioni dell'Aeronautica all'autorità politica, si basarono esclusivamente sulle risultanze, diciamo, soprattutto sulle risultanze dei dati, dei siti della Difesa Aerea, per quanto riguarda... attività che ripetiamo ancora una volta fu un'attività non compiuta direttamente dallo Stato Maggiore ma dagli organi periferici. Il Generale Ferri, rispetto comunque a questo tracciato Russo, Martino è tornato in sede di esame dibattimentale e l'udienza del 20 di giugno 2003, siamo a pagina 59 e seguenti, e appunto il Pubblico Ministero che gli chiede se

ha avuto, se lo ha visto o se non la ha visto, se lo ha esaminato, se non lo ha esaminato, il Generale Ferri, risponde che ha saputo quello che aveva fatto il Colonnello Russo, su ordine di Guidi, successivamente, c'è il Generale Ferri che dice: "fu fatto la mattina dopo, fu fatto il plottaggio che veniva ricavato dai tabulati", e trasferito su una carta, su una cartina che riproduceva il percorso del DC9, comunque io non lo ho mai visto, comunque anche se l'avesse vista, non avrei notato niente di anomalo, di strano, in quanto che nel plottaggio fatto dal Colonnello Russo non figuravano Echi strani, tipo -12 e -17, ora ulteriori chiarimenti sul significato di questo plottaggio attribui... su quale significato attribuito questo plottaggio... ha questo plottaggio lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, sono stati forniti dal Generale Melillo. Siamo all'udienza dell'8 di luglio 2003, e il Generale Melillo al Pubblico Ministero Roselli che gli chiede: "allora Generale Melillo, riprendendo il discorso relativo ai dati radar di Ciampino, se ho capito bene, lei quindi non ebbe modo di vedere questo plotting, ma gli fu riferito probabilmente dal Quinto Ufficio o forse

dal Quarto, ma lei ne ebbe notizia anche da qualcuno dell'I.T.A.V. di questi esiti?" "non direttamente solo attraverso..."... risponde il Generale Melillo: "non direttamente solo attività il Terzo Reparto, però naturalmente quando si parla, si dice avuto dall'I.T.A.V.", dice "io ho avuto soltanto contatti all'interno del Terzo Reparto e chi era preposto a fare le indagini le portava a me, io non ho avuto nessun contatto con nessuno all'esterno e poi spiega anche lui questo equivoco, dice: "no, l'equivoco è stato in questo senso, che quando parlo del plottaggio di registrazione radar, sono quelli della Difesa Aerea che vennero fatte lunedì mattina presso il Quinto Ufficio e non quelle del radar di Ciampino". Spiega quelle del radar di Ciampino vennero fatte e adesso sappiamo, dice addirittura riferendosi al Colonnello Russo, che ormai tutti conosciamo, dice: "il Colonnello Riz... o Rossi, appunto per mettere in evidenza che il 27 giugno del 1980 e nei giorni successivi, il Generale Melillo nemmeno lo conosceva il Colonnello Russo, mi sembra credo di ricordare ma abbastanza vagamente che poi quel plottaggio fatto dal Tenente Colonnello Russo, sia pervenuto in

visione al Quinto Ufficio che ne prese visione e mi riferì che dal plottaggio fatto presso la R.I.V. non risultava nulla, anzi credo mi fu detto, non so se il sabato o il lunedì che appena dopo l'incidente si vedeva uno sparpagliamento della traccia, qualcosa del genere". Allora risulta anche per questa via confermato che non solo il Generale Ferri non vide quel plottaggio ma gli fu soltanto riferito dell'esito, ma che neppure il Generale Melillo non vide quel plottaggio ed anche a lui gli fu soltanto riferito qual era il significato complessivo e che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica non attribuì a quel plottaggio alcun valore decisivo nel dare le proprie risposte, il valore decisivo era quello che avevano visto i siti, quello che risultava dal plottaggio dei siti e lì risultava che non c'era... nessuna traccia, attribuibile a traffico militare statunitense o altro traffico. Concludiamo su questo aspetto, ricordando quello che era la nostra prima considerazione alla quale crediamo debba essere attribuita rilevanza decisiva, cioè che tutte queste polemiche, queste accuse, relative a l'analisi... i risultati delle analisi... risultati radar di Fiumicino, Ciampino

si smorzano, perdono di efficacia di rilevanza di valore, si svuotano, se solo consideriamo insieme che quelle analisi erano delle analisi di dati radar, dati radar che erano in possesso della Commissione Ministeriale di Inchiesta ovvero dell'organo deputato ad accertare per il Governo per il soggetto che sarebbe stato tradito, per tutti noi, le cause e le responsabilità del disastro, loro avevano quei dati che potevano valutare nel modo che avrebbero ritenuto più opportuno e quindi quando anche non è stato così lo abbiamo dimostrato ma quando anche si fosse ommesso di comunicare qualcosa il Governo aveva a disposizione tutti i dati per poter prendere tutte le decisioni che avrebbe, che avrebbe ritenuto più opportuno. Possiamo ora passare ad esaminare un ulteriore profilo omissivo ed è l'ultimo come sapete mi riferisco a quello che potrebbe essere indicato come punto E dell'imputazione ed è quello relativo all'accusa di aver ommesso di riferire al Governo le informazioni concernenti l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la caduta del Mig libico sulla Sila, nelle ore mattutine del 18 luglio 1980 come sapete tutti

rispetto a questo profilo omissivo la Pubblica Accusa ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati, ha riconosciuto in altri termini l'insussistenza del fatto contestato, e come sapete tutti voi, su questo punto si è intrattenuto a lungo, con chiarezza e con efficacia l'Avvocato Bartolo, da parte nostra, quindi non ritorneremo sulle questioni già trattate, però riteniamo opportuno evidenziare anche noi che non solo l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che quella accusa era infondata, ma ha permesso di accertare qualcosa di più e cioè che il Mig 23, cadde proprio la mattina del 18 luglio 1980. Sul punto sono state, sono univoche, stanno lì sono chiarissime le testimonianze di tutti i Carabinieri che intervennero sul posto, le testimonianze dei Vigili del Fuoco, delle Guardie Forestali, dei cittadini di Castelsilano accorsi sul luogo, del Sindaco di Castelsilano, Brisinda, del... Pretore Onorario di Savelli, Dottor Ruggero. Tra le altre due testimonianze a nostro avviso ci permettono di affermare con assoluta certezza che quell'aereo cadde quella mattina. Sono quella del Dottor Scalise del 9 ottobre

2001, che fece una prima ispezione autoptica sul cadavere del Pilota, e sono quella di Luigi Bitonti, la cui testimonianza ci permette di consentire, di affermare in termini di assoluta certezza che quell'aereo cadde proprio il 18 luglio del 1980, e cioè perché? Perché lui ha detto che tutte le mattine andava su un terreno che era appena sottostante il luogo del ritrovamento del Mig, a portare le bestie a pascolare, il bestiame a pascolare, ci andava tutte le mattine, gli è stato chiesto se ci fosse andato anche la mattina del 18 luglio 1980 e ha detto di sì, poi lui ha detto che ci andava pure tutti i pomeriggi a riportarle al chiuso, e ci andò pure il pomeriggio del 18 luglio, la mattina c'era andato e non c'era nulla, il pomeriggio quando tornò trovò tutti i resti del relitto i Carabinieri, e tutto il resto, sulla questione Mig riteniamo poi di dover fare un'ulteriore considerazione, sempre di carattere generale ed è relativa al modo con il quale è stata valutata diretta e risolta, la cosiddetta questione Mig da parte dei politici, il Ministro Lagorio, il Presidente Cossiga, e il Ministro Formica. In particolare il Ministro Lagorio ha dichiarato che

rispetto a quel fatto alla vicenda Mig il Governo fu messo in condizioni di formulare tutte le possibili ipotesi, le ipotesi formulate furono quelle del malore del Pilota, dell'azione di disturbo e dell'azione ostile, ma ciò che più riteniamo merita di essere sottolineato oggi è che ci hanno raccontato quali furono le esigenze ritenute prevalenti dal Governo nel 1980 rispetto a quel fatto, cioè in che modo il Governo della Repubblica Italiana decise nel 1980 di affrontare quella vicenda, quali gli interessi, quali i pesi messi sulla bilancia della decisione, tra la... decisione di ciò che andava fatto. E allora il Ministro Lagorio ha detto che appunto le esigenze che possiamo ritenere prevalenti furono quelle di non aumentare la tensione con la Libia che era già a un livello elevato, il Colonnello Gheddafi in quel periodo era un periodo particolarmente effervescente e con i suoi discorsi, faceva discorsi minacciosi in tutte le direzioni, specialmente nel mediterraneo e l'Italia non aveva interesse ad un aumento di queste tensioni anche perché migliaia di lavoratori italiani e notevoli imprese italiane lavoravano in Libia, ulteriore esigenza che poi con specificazione

sempre della stessa era quella di evitare di stuzzicare troppo la suscettibilità dei leader libici, oppure quella di non inasprire i rapporti con la Libia questa esigenza era l'esigenza particolarmente rappresenta dal Ministro degli Affari Esteri, ed allora la decisione politica e presa dal Governo della Repubblica in merito a quel fatto non poteva essere che conseguente ed il modo migliore per risolvere quell'incidente se vogliamo è stato quello di nominare appunto la famosa Commissione di Inchiesta Internazionale Italo-Libica così come tra l'altro prevedevano le norme di diritto internazionale ed allora questa considerazione ci serve ad evidenziare che cosa, che anche in relazione alla vicenda del DC9, il Governo della Repubblica ha esercitato tutte le proprie attribuzioni e prerogative ha pesato sul piatto della bilancia, della discrezionalità politica quali erano le esigenze prevalenti e nell'ambito, nell'ottica di questo giudizio di bilanciamento se vogliamo ha deciso di far risolvere il tutto dalla Commissione Ministeriale di Inchiesta tanto più che c'era un articolo di legge che era l'art. 827 del codice della navigazione che attribuiva a quella Commissione

Ministeriale il compito di accertare cause e responsabilità del disastro, quindi anche in relazione alla vicenda DC9, il Governo ha deciso di risolvere la questione sulla base di tutti gli elementi disponibili e lo ha fatto alla luce di quelle esigenze che ci sono state segnalate rispetto alla vicenda Mig, ma che sono le stesse per la vicenda DC9, cioè di evitare questioni di non aumentare il livello di tensione all'interno o all'esterno del Paese, la vicenda cosiddetta Mig, ci offre la possibilità, l'opportunità di ricordare poi alcune testimonianze degli avvistamenti in territorio calabro, ora la rilevanza, l'incoerenza, l'inattendibilità, la falsità delle dichiarazioni di alcuni di questi testimoni che ricordo sono De Marco, Medaglia, Cannizzaro, Grandinetti e Brogneri, è circostanza e fatto noto penso alla Corte e non c'è bisogno di aggiungere troppo, ne è testimonianza anche il fatto che gli stessi accusatori in sede di discussione hanno bay-passato l'argomento riteniamo perché... ritenuto appunto infondato, tutta via ci offre la possibilità per illuminare forse eccessivamente indicativo il termine che comunque per avvicinarsi... avvicinarci a

trattare poi dopo delle questioni tecniche, perché a queste testimonianze noi sappiamo hanno fatto riferimento alcuni esperti e mi riferisco da un lato a Casarosa, dall'altro a Dalle Mese, Donali, Tiberio, per trovare degli spunti argomentativi a sostegno delle proprie tesi scientifiche, ora è già stato messo in evidenza come un tale modo di procedere non si avvicini al metodo scientifico, al metodo sperimentale ma sia da questo lontanissimo, tanto più che i vari Periti non ci hanno nemmeno saputo indicare a quale testimonianza avrebbero fatto riferimento. E anche in questo caso il fatto che dei Periti abbiamo fatto riferimento a testimonianze poi rilevatesi infondate, inconsistenti e comunque lontane dal metodo scientifico ci dimostra che anche loro non avevano delle armi scientifiche degli argomenti scientifici seri a sostegno delle proprie posizioni. La considerazione di carattere generale su queste testimonianze che si impone è che comunque una loro valutazione ai fini accusatori e... una loro possibile valutazione ai fini accusatori è smentita da un semplice ragionamento, cioè si tratta di avvistamenti che sarebbero avvenuti a partire dalle coste calabre,

poi avvicinandosi verso la zona del ritrovamento del Mig a partire dalle 20:20 locali, ora il... grazie alla collaborazione del Generale Ferri ho scoperto che tra le coste calabrese e il luogo dell'incidente del DC9 passa, intercorre una distanza di circa centocinquantacinque miglia, cioè duecentottantasette chilometri e volendoli... immaginandoli percorsi da un aereo da Caccia ad una velocità intorno ai mille chilometri all'ora ci si impiegherebbero venti minuti, quindi l'incidente è avvenuto alle 21:00 locali, questi avvistamenti iniziano alle 20:20 locali, quindi se ci vogliono venti minuti per arrivare dalla zona dell'incidente alle coste calabre di conseguenza questi aerei sarebbero dovuto passare sul luogo dell'incidente alle 20:00 locali e quindi quando - ancora una volta - quando il DC9 era ancora fermo sulla pista di decollo di Bologna, questo dimostra al di là poi della inattendibilità delle testimonianze che nessuna rilevanza si può attribuire a queste testimonianze nell'ottica accusatoria, tanto più che nessuno dei testimoni è certo sulla data dell'avvistamento, si passa da possibilità più o meno concrete al ricordo dell'articolo di

giornale ma non c'è nessuna certezza sulla data dell'avvistamento, e poi chi siano gli avvistatori, la loro... diciamo in alcuni mitomania è stata già evidenziata, l'Avvocato Brogneri ad esempio se voi digitate su Internet sul sito www.abramo.it/ustica/ c'è quel documento, tra l'altro quella pagina che vi è stata mostrata dall'Avvocato Bartolo e l'Avvocato Brogneri ha scritto un libro nel quale si definisce l'unico testimone oculare della vicenda Ustica, questo per chi conosce il processo la dice lunga e dimostra di per sé appunto l'inattendibilità di quella testimonianza, il Brogneri è stato sentito all'udienza del 24 giugno 2002, siamo per esempio a pagina 87 definisce appunto questo aereo, come poi gli altri, no, tutti fanno riferimento al fatto che erano aerei che passavano a motore spento e senza luce, cioè gli aerei da Caccia che vanno a folle, io... cioè ripeto, mi sembra che non ci sia bisogno di un'altra considerazione, un aereo da Caccia che va a folle, come se fosse una macchina in discesa che ha finito la benzina, che poi ancora di più, cioè un aereo da Caccia che va a luci spente, come se ci avesse quelle di posizioni, gli abbaglianti, eccetera, ma non è

questo, va a folle e a venti metri dal suolo, cioè veramente si dimostra da sola l'inattendibilità di queste testimonianze, diversi di questi testimoni, purtroppo per loro, poi sappiamo hanno avuto dei seri problemi con la giustizia, e hanno vissuto l'esperienza carceraria in periodi simili. Tutti, quasi tutti appunto parlano della... tutti dicono che questo aereo stava a folle, ed è importante poi ricordare - Vi ricorderete - quell'esperimento che abbiamo fatto, che ha ordinato la Corte, molto utile dal quale risulta che a partire dalle 20:20 in quel periodo dell'anno inizia il tramonto e questo è l'aggancio probatorio che ci permette di affermare che il tempo nel quale iniziano questi avvistamenti sono proprio le 20:20, perché per esempio De Marco fa riferimento al... dice che vede passare, avrebbe visto passare questo primo aereo quando il sole stava per tramontare, mentre passano gli altri due quando era appena tramontato e poi dice che fa buio di lì come... in quel periodo dell'anno dopo mezz'ora. Altra caratteristica che accomuna alcuni di questi testimoni è il fatto di aver telefonato, di essere stati partecipi della

trasmissione "Telefono Giallo" e questo è un ulteriore elemento che a nostro avviso dimostra come si tratti di persone che hanno creduto di... che suggestionate probabilmente dalla trasmissione, animati dalla volontà di mettersi in mostra e di presentarsi all'opinione pubblica, abbiano voluto dire la loro su cose che in realtà non conoscevano. Comunque il dato più significativo di queste testimonianze a nostra avviso posta la loro inattendibilità e in alcuni punti falsità, rimane il fatto che ne sia... che siano state utilizzate per sostenere tesi scientifiche, che quindi sono state costruite anche sulla base di fatti inesistenti. Rispetto alla... rimane da esaminare insieme i punti F e G potremmo chiamarli del capo d'imputazione, siamo al di là dei profili omissivi, anche se visto com'è formulato il capo d'imputazione nello specifico probabilmente potrebbero essere considerati omissivi anche questi e sono quello relativo all'esclusione del possibile coinvolgimento di altri aerei e quello di aver affermato che non era stato possibile esaminare i dati radar di Fiumicino/Ciampino perché in esclusivo possesso della Magistratura, ora su

quest'ultimo sappiamo tutti che la stessa Pubblica Accusa ha riconosciuto l'insussistenza del fatto e che quindi ha preso atto che nella montagna di prove a vostra disposizione non c'è neppure un elemento che possa far ritenere non solo provato ma ipotizzabile un'accusa di questo tipo, tanto più che i dati radar di Fiumicino/Ciampino furono consegnati prontamente alla Commissione Ministeriale d'Inchiesta. Sul punto il Pubblico Ministero Dottor Roselli, siamo a pagina 118 dell'udienza del 12 dicembre 2003 si esprime in questi termini: "risulta dalla pura e amplissima documentazione sequestrata presso i vari siti dell'Aeronautica nel corso dell'istruttoria formale che questo esame ulteriore sia stato fatto, né può affermarsi che l'Aeronautica Militare abbia taciuto sul fatto che via d'urgenza erano stati compiuti accertamenti", quindi l'ha accantonata la stessa Pubblica Accusa e davvero per l'inconsistenza della questione sarebbe forse ultroneo da parte nostra ed offensivo nei confronti di questa Corte tornare in questa sede. Quindi rimane da valutare quel punto F, chiamiamolo così, del capo d'imputazione, ora in merito siamo costretto a

ripetere alcune considerazioni già fatte ma che sono necessarie per valutare fino in fondo la consistenza dell'Accusa, ora anche questo profilo del capo d'imputazione è a nostro giudizio una ripetizione di quella principale, perché se voi guardate attentamente quella principale era: "aver omesso di riferire la possibile presenza di traffico militare statunitense", questa è l'esclusione del possibile coinvolgimento di altri aerei, ed è un modo attraverso il quale si è voluto a nostro giudizio cercare di trasformare una condotta omissiva in una condotta in qualche modo assimilabile ad una condotta commissiva. Dicevo, le considerazioni già fatte sono la prima che la possibilità a cui si fa riferimento nel punto, altro non è che una mera supposizione, che non ha valore e dignità di notizia o di informazione, che non vi era nessun obbligo da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica di riferire delle mere supposizioni, ma c'è di più, cioè il Ministro Lagorio, il Ministro Formico, il Presidente Cossiga hanno tutti chiaramente e ve lo ripeterò fino proprio a distruggervi è che hanno tutti... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF.** **EQUIZI:** in senso buono, perché sono consapevole

di averlo ripetuto più volte Signor Presidente ma... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** dicevo, il dato significativo è che addirittura il Ministro Lagorio ha ricordato che aveva posto all'Aeronautica Militare, allo Stato Maggiore un divieto di formulare ipotesi, quindi questo capo formulato in termine ipotetico con riferimento alla possibilità, alla supposizione non è di per sé sostenibile, è morto processualmente, è finito il 6 dicembre del 2001 con l'audizione del Ministro, dell'allora Ministro della Difesa Lagorio. L'altra considerazione fondamentale è che l'Aeronautica Militare dalle prove a nostra disposizione, dagli atti assunti nell'immediatezza, dalle dichiarazioni dei Ministri non ha mai escluso il possibile coinvolgimento di aerei diversi da quelli italiani o da quelli N.A.T.O., né in proposito si sono mai espressi i Ministri della Difesa e dei Trasporti, avevamo già ricordato in precedenza, ci torneremo. Altra considerazione di carattere generale è che la gene... genericità è tale da consentire a questa Difesa di rinviare a tutte quelle considerazioni già svolte nel punto A in precedenza, quindi possibile presenza di traffico

americano statunitense, e allora vediamo in particolare, dicevo, il primo erroneo presupposto dell'Accusa, cioè il fatto che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica non abbia mai escluso in maniera categorica la possibile presenza di... possibile coinvolgimento di aerei diversi da quelli italiani o da quelli N.A.T.O., siamo ancora sulle dichiarazioni del 10 luglio 1980, il Ministro della Difesa Lagorio in Commissione che ripeto quello che abbiamo già ricordato in precedenza, cioè al Ministro dei Trasporti che ne ha fatto richiesta lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha risposto che è da escludere l'ipotesi di una collisione con velivolo militare italiano, analoga risposta è stata fornita dalle Autorità Militare alleate per quanto riguarda velivoli militari alleati, quindi l'esclusione è del... presenza di traffico militare italiano e traffico militare N.A.T.O.. Ora ciò e... però si faccia attenzione, non significa che l'Aeronautica Militare sospettasse in alcun modo il possibile coinvolgimento di aerei diversi da quelli italiani o da quelli N.A.T.O., tanto più che dalle informazioni a sua disposizione, cioè tracciati radar del Terzo R.O.C. non risultavano

tracce non identificate o tracce attribuibili ad un diverso traffico non identificato, ma serve appunto ancora una volta per chiarire che i fatti che l'Aeronautica Militare riferiva al Governo erano dati certi, cioè cose sulle quali sarebbe potuta mettere diciamo la mano sul fuoco, e quindi ci si limita ad escludere la presenza di traffico... di possibile coinvolgimento del traffico militare italiano e poi si dice: "gli alleati ci hanno detto che poi è da escludere il traffico militare loro". Ma l'ulteriore considerazione che va fatta per escludere la rilevanza penale di questo profilo della condotta contestata agli imputati è che anche questa ipotesi, perché possibile coinvolgimento altro non è che una supposizione o una ipotesi rientra tra quelle valutate dal Governo della Repubblica Italiana nell'immediatezza dei fatti, siamo proprio i primi di luglio e il Governo valuta la fondatezza di quella ipotesi, sul punto c'è l'interrogatorio, è sempre quello, del 6 di dicembre 2001 del Ministro Lagorio che al Dottor Roselli che gli chiede: "apprese poi qualche altro particolare nell'immediatezza?", "nossignore, nell'immediatezza io chiesi: <<si

tratta di un aereo civile o di un aereo militare?>> mi risposero che era un aereo civile e allora io feci questa considerazione: bene, la competenza è del Ministero dei Trasporti, <<dite ai nostri, - cioè alla Difesa è lui - che si mettano a disposizione del Ministro dei Trasporti e eventualmente della Magistratura>>" sempre lui, il Pubblico Ministero Roselli gli dice: "sì" appunto perché lo segue nel... "la preoccupazione di quel momento era che potesse essere una collisione e la preoccupazione veniva dal fatto che..." allora il Pubblico Ministero lo interrompe e dice: "ma collisione tra chi?", "fra aerei, fra un aereo civile e aerei militare, <<tant'è che - quindi gli dice il Ministro Lagorio - la preoccupazione era che potesse essere una collisione>>", di quel momento, nell'immediatezza, siamo a quando apprende la notizia della scomparsa del DC9, è preoccupato che potesse essere una collisione, dice: "collisione tra chi?", "tra aerei civili e aerei militari" e fa riferimento al fatto che... tant'è vero che prima dell'incidente di Ustica avevano dato disposizione che le esercitazioni si tenessero il più lontano possibile dalle aerovie

civili. Ora, ciò dimostra al di là di tutto, appunto, ancora una volta che il processo, il vero processo è finito il 6 di dicembre 2001, quanto meno su questo punto dell'imputazione, perché è il Ministro della Difesa, cioè quello che sarebbe stato tradito, quello al quale l'Aeronautica Militare non avrebbe riferito questa possibile ipotesi, a dire che quella ipotesi la fece lui stesso nell'immediatezza. Dello stesso tenore poi sono le dichiarazioni di Formica, ma non solo quelle dibattimentali ma soprattutto quelle che risultano documentali dell'epoca diciamo, quelle storiche, è l'8 di luglio 1980, siamo al resoconto stenografico del Senato della Repubblica, Ottava Legislatura 8 luglio '80 - l'ho già detto - pagina 7915 e tra le varie ipotesi che lui dice che ha fatto il Governo c'è quella della collisione in volo, ora questa ipotesi è proprio il senso comune, il buonsenso che ci porta a considerare che se si parla di collisione si parla di collisione con un aereo e quindi si parla della possibile presen... il Governo si era rappresentato la possibile presenza di altri aerei e che quindi questo fatto, anche questo aspetto è stato sottoposto

alle valutazioni politiche, al sindacato politico discrezionale del Governo. Sappiamo poi delle verifiche fatte dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica su disposizione del Generale Bartolucci a partire dalla mattina del 28 luglio, ce ne ha parlato l'Avvocato Nanni. Sappiamo poi che gli strumenti conoscitivi a disposizione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica erano degli strumenti conoscitivi derivati comunque da ciò che gli veniva comunicato dai siti periferici. Sappiamo poi che dalle prove presenti in atti che possiamo... che potrete consultare non emerge nessun elemento neppure indiziario che ci permetterebbe di ipotizzare che questa... che al Generale Ferri si mai stato comunicato o sia mai arrivato un dato dal quale egli avrebbe potuto dedurre o ipotizzare, immaginare il possibile coinvolgimento di altri aerei nella sciagura del DC9. Quindi ritengo di aver ripercorso insieme a Voi, spero in maniera sufficientemente chiara e comprensibile, alcune delle ragioni, alcune delle prove, delle principale provi che ci consentono di affermare che anche questo aspetto del capo d'imputazione è infondato, tanto più che lo ripeto per l'ennesima volta, è importante

ricordare che il Governo della Repubblica valutò, ebbe a disposizione tutti gli strumenti per poter valutare, lo ha dichiarato pubblicamente, quella ipotesi del possibile coinvolgimento di altri aerei e in relazione ad essa prese tutte le decisioni che ritenne più opportune ed a noi non compete la facoltà di sindacare, l'opportunità di quelle scelte, né si potrebbe mai far ricadere sulla responsabilità del Generale Ferri l'inopportunità di quelle scelte, il motivo dell'inopportunità di quelle scelte, dell'insufficienza di quelle scelte. Concludiamo sul punto, ricordando - l'abbiamo già fatto - che tra le competenze specifiche del Sottocapo di Stato Maggiore ci sono una serie di incarichi che il Presidente e il Dottor Masi conosceranno sicuramente meglio di me e che Vi ricorderanno ma non vi è anche quella di esaminare, mettersi a consultare, elaborare, tracciare un plottaggio e che far ricadere sul Generale Ferri, voler addossare sul Generale Ferri la responsabilità di profili di incompletezza o inesattezza di quei lavori tecnici, le responsabilità penali, parliamo di responsabilità è un procedimento che non ha dignità giuridica ed è... sarebbe come,

per fare un esempio forse banale ma è quello che mi è venuto nell'immediatezza, è come se si volesse far ricadere sulle spalle e sulla responsabilità penale del Direttore Generale del Ministero della Sanità la responsabilità di un Medico di un ospedale di provincia che nello svolgimento del suo lavoro attraverso delle inesattezze determina un lecito penale, non si potrebbe mai far ricadere le responsabilità penali di quel fatto fino al vertice di quella struttura, perché le responsabilità penali seguono regole ben precise che Voi ormai conoscete. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. EQUIZI:** sì, naturalmente Voi Giudice Popolari, l'Avvocato Filiani mi ha... **AVV. FILIANI:** (fuori microfono). **PRESIDENTE:** sì, dunque, prima di rinviare vediamo un po' se... per quanto riguarda il calendario, qui sembra che ci siano degli ulteriori slittamenti, per cui oltre all'udienza del 29 marzo qui dovremmo prevedere anche l'udienza del 31 marzo e 2 aprile, e eventualmente anche il 5 aprile, 5 aprile per poi andare subito dopo Pasqua, perché prima o poi ci dobbiamo entrare in Camera di Consiglio insomma. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** no, il 5

aprile e poi andare dopo Pasqua al 14 probabilmente, ecco, allora quindi 29, 31 marzo e 2 aprile intanto e 5 aprile pure. VOCE: e il 14 la mette dentro subito Presidente, la consideriamo già? **PRESIDENTE:** sì, la consideriamo già. La Corte rinvia all'udienza del 3 marzo ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire senz'altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **120** pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**